

Bruxelles, 19 ottobre 2022
(OR. en)

13690/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0339(NLE)**

**ENER 515
ECOFIN 1060**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 549 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 549 final.

All.: COM(2022) 549 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 18.10.2022
COM(2022) 549 final

2022/0339 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas,
scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Risposte a un contesto in evoluzione

La guerra di aggressione che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina senza alcuna provocazione da parte di quest'ultima e la sua strumentalizzazione dell'approvvigionamento energetico hanno **evidenziato la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi**, messo alla prova i nostri strumenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e portato i prezzi dell'energia a livelli senza precedenti.

Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha presentato e attuato diverse iniziative, passando gradualmente dal mettere a disposizione degli Stati membri orientamenti in materia all'ideazione di una strategia integrata per la sicurezza dell'approvvigionamento¹, sostenuta ove necessario da strumenti giuridici. Tra le iniziative più recenti vi sono **l'intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia**², che prevede, ad esempio, una **riduzione coordinata della domanda di energia elettrica** (in particolare nelle ore di picco), un miglioramento degli strumenti degli Stati membri per **proteggere i consumatori e le imprese** dai prezzi elevati dell'energia e un **contributo di solidarietà per il settore dei combustibili fossili**.

A seguito della comunicazione REPowerEU, la Commissione e gli Stati membri hanno chiesto la creazione di una piattaforma dell'UE per l'energia³, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale piattaforma dovrebbe sostenere, in uno spirito di solidarietà, gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia e le loro imprese di gas nell'approvvigionamento supplementare di GNL e gas da gasdotto per sostituire le forniture di gas russo mancanti.

Necessità di ulteriori interventi di emergenza

La situazione attuale causa **difficoltà economiche e sociali** e grava pesantemente sui cittadini e sull'economia. L'aumento dei costi dell'energia sta portando a una **riduzione del potere d'acquisto** per i cittadini⁴ e a una **perdita di competitività** per le imprese⁵. La carenza per quanto riguarda la fornitura di gas ed elettricità e la relativa anelasticità della domanda di energia hanno determinato **un aumento significativo dei prezzi e una volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica** nell'UE. Le misure nazionali volte a contrastare tali tendenze possono determinare una frammentazione del mercato interno e non riuscire a garantire la solidarietà.

¹ Nell'ottobre 2021 la Commissione ha presentato il pacchetto di misure sui prezzi dell'energia, la comunicazione e il piano REPowerEU nel marzo e nel maggio 2022, comprese proposte legislative nel quadro del pacchetto "Pronti per il 55 %", il regolamento sullo stoccaggio del gas, il piano "Risparmiare gas per un inverno sicuro" con un regolamento sulla riduzione della domanda di gas e il regolamento relativo a misure di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia elettrica.

² Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, 14 settembre 2022, COM (2022) 473.

³ COM(2022) 230 final.

⁴ Recenti pubblicazioni di Eurostat mostrano che nell'agosto 2022 l'energia rappresentava circa mezzo punto percentuale dell'inflazione annua totale della zona euro pari al 9,1 %.

⁵ Il divario dei prezzi industriali nell'UE rispetto alla Cina, ad esempio, è aumentato rispettivamente di 42 e 60 punti percentuali per l'energia elettrica e il gas nel secondo trimestre del 2022 rispetto al secondo trimestre del 2021; il divario di prezzo è ancora più elevato rispetto agli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, la strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato a un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, minando l'economia dell'Unione e compromettendo gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento. È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata da parte dell'UE. Le forniture di gas russo sono diminuite in misura consistente e hanno rappresentato il 9 % delle nostre forniture di gas da gasdotto nel settembre 2022 e il 14 % se si include il GNL, mentre nel 2021 il gas proveniente dal gasdotto russo rappresentava una quota del 41 % e, includendo il GNL, del 45 %. L'apparente sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1 aumenta la necessità di sostituire i volumi di gas russo in modo rapido e duraturo. Oltre alla riduzione della domanda, alle misure di efficienza energetica e all'aumento delle fonti energetiche rinnovabili, il divario di approvvigionamento dovrà essere colmato, laddove non siano disponibili altri mezzi di sostituzione, **acquistando volumi equivalenti di gas da altri fornitori**, per lo più GNL.

Rispetto a questo inverno, nell'inverno 2023-2024 le imprese potrebbero incontrare gravi difficoltà nel far fronte a due ulteriori problemi connessi al riempimento degli impianti di stoccaggio di gas. In primo luogo, è molto probabile che, considerata l'attuale situazione politica, all'UE perverrà un quantitativo minore o, quasi sicuramente, nessun quantitativo di gas tramite gasdotti dalla Russia. In secondo luogo, l'obiettivo è quello di riempire il 90 % delle capacità di stoccaggio del gas dell'UE invece dell'80 % di questo inverno, come stabilito nel regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas. In questa situazione, e sulla base della legislazione esistente e di altre iniziative, un'aggregazione della domanda dell'UE e l'acquisto in comune potrebbero costituire uno strumento utile per aiutare gli Stati membri a rispettare le traiettorie e gli obiettivi di riempimento stabiliti dal regolamento sullo stoccaggio del gas.

Obiettivi della presente proposta

La Commissione presenta una proposta di regolamento di emergenza, che **mira ad attenuare l'impatto sul prezzo del gas** affrontando i problemi legati alla domanda e all'approvvigionamento⁶, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione europea e rafforzando la solidarietà.

Il regolamento contiene **quattro elementi principali** che punteranno a conseguire in modo coerente una riduzione dei prezzi e il rafforzamento della solidarietà e della sicurezza dell'approvvigionamento.

In primo luogo, **l'aggregazione della domanda di gas dell'UE e l'acquisto in comune di gas** consentiranno all'UE di utilizzare il suo potere d'acquisto collettivo per negoziare prezzi migliori e di ridurre il rischio che gli Stati membri presentino offerte al rialzo in concorrenza tra loro su un mercato già ristretto con l'effetto controproducente di far salire i prezzi. Migliorerà la trasparenza e aiuterà in particolare gli Stati membri più piccoli, che come acquirenti si trovano in una situazione meno favorevole. L'obiettivo a breve termine di cui all'articolo 122 sarà quello di coordinare e aggregare (raggruppare) la domanda per sostenere la costituzione di riserve di gas in vista della prossima stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas che si avvicina rapidamente.

⁶ Inoltre, per far fronte ai problemi connessi ai prezzi del gas nell'UE, la presente proposta si concentra sui prezzi effettivi del gas, ma affronta anche la volatilità dei prezzi nei mercati dell'energia, introducendo uno strumento per integrare i meccanismi di volatilità esistenti e limitare l'impennata dei prezzi.

In secondo luogo, la proposta contiene un intero **pacchetto di misure sui prezzi del gas**, per far fronte ai livelli eccessivi di prezzo e garantire prezzi equi del gas e dell'energia elettrica anche in una situazione di crisi. L'attuale proposta offre certezza in merito al prezzo da praticare in un contesto di scarsità di gas, in cui viene dichiarata una situazione di emergenza. Propone inoltre un parametro di riferimento complementare per le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) al fine di garantire un parametro rappresentativo per le importazioni di GNL, che non sia influenzato dalla manipolazione del mercato del gas da parte della Russia. Per far fronte all'eccessiva volatilità dei mercati, esso comprende meccanismi per attenuare la volatilità sui mercati dei future mediante un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi che limiti le variazioni estreme in un breve periodo di tempo breve ("interruttore di circuito").

In terzo luogo, un approccio comune alla limitazione dei prezzi richiede **solidarietà** in tutta l'Unione. Poiché non tutti gli Stati membri hanno concluso accordi di solidarietà reciproca, la Commissione propone **disposizioni direttamente applicabili in assenza di tali accordi di solidarietà**. Proporrà inoltre di estendere l'obbligo di prestare solidarietà agli Stati membri non collegati con impianti GNL. In tal modo saremo preparati e pronti ad agire qualora tali accordi si rendano necessari. La Commissione sta inoltre esaminando la necessità di ulteriori proposte per le situazioni in cui alcune regioni si trovano ad affrontare una crisi di approvvigionamento più grave di altre.

Infine, **dovrebbe essere possibile un'ulteriore riduzione della domanda di gas**, garantendo nel contempo che i consumatori continuino a essere adeguatamente protetti in caso di penuria di approvvigionamento. L'UE ha già rafforzato i suoi strumenti finalizzati al risparmio nel settore del gas e dell'energia elettrica. Tuttavia, perché vengano raggiunti i necessari obiettivi di riduzione della domanda, i regolamenti concordati devono essere attuati integralmente. Ciò sarà utile per far fronte a nuove interruzioni dell'approvvigionamento di gas e per allentare la pressione sui mercati internazionali del gas e quindi sui prezzi. La Commissione monitorerà attentamente le misure di riduzione della domanda ed è pronta ad attivare lo stato di allarme dell'UE o addirittura a rivedere gli obiettivi di riduzione della domanda di gas qualora le misure volontarie di riduzione della domanda si rivelassero insufficienti a garantire un approvvigionamento sufficiente di gas durante l'inverno.

Principali elementi della proposta

- 1) Acquisto in comune e funzionamento efficiente dell'infrastruttura del gas
 - a) Acquisto in comune

La presente proposta affronta tali questioni urgenti istituendo uno strumento temporaneo di acquisto in comune, in linea con quanto chiesto dagli Stati membri⁷. Vi è una notevole pressione in termini di tempo affinché questo strumento sia pronto entro l'inizio della primavera 2023, in particolare prima della prossima stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas. In considerazione di quanto precede, si propone di procedere rapidamente per stabilire quanto prima i principi fondamentali relativi all'acquisto in comune a norma dell'articolo 122 e, pertanto, alcuni di questi elementi dovrebbero applicarsi in via provvisoria.

La proposta di acquisto in comune istituisce un processo articolato in due fasi: in primo luogo, l'aggregazione della domanda di gas naturale; in secondo luogo, l'eventuale acquisto in comune nell'ambito della piattaforma per l'energia.

⁷ Come previsto dal Consiglio europeo [rif. conclusioni], la partecipazione alla piattaforma per l'energia dovrebbe essere aperta anche alle parti contraenti della Comunità dell'energia.

i) Prima fase: aggregazione della domanda

Nella prima fase, le società di acquisto del gas aggregano la loro domanda utilizzando un prestatore del servizio che organizza tale processo, appaltato a tal fine dalla Commissione mediante una procedura di appalto pubblico. Le imprese possono presentare la loro domanda di gas (in termini di volume, termine di consegna, durata e luogo) al prestatore del servizio tramite uno strumento informatico per la raccolta di tali dati. Il prestatore del servizio pubblicherà tali dati, provvedendo a un'adeguata protezione delle informazioni riservate, sul proprio sito web, cercando, attraverso una procedura di gara pubblica, offerte di volumi di gas naturale che soddisfino la domanda aggregata. Questa fase sarebbe volontaria, salvo che, data l'importanza del riempimento degli impianti di stoccaggio, gli Stati membri dovrebbero esigere che le loro imprese includano nel processo di aggregazione della domanda volumi equivalenti ad almeno il 15 % (circa 13,5 miliardi di m³ per l'UE nel suo insieme) dei loro obblighi di riempimento per l'anno prossimo⁸. Le imprese che hanno partecipato all'aggregazione della domanda in virtù di un obbligo imperativo potrebbero comunque decidere se acquistare effettivamente il gas o meno dopo il processo di aggregazione. Inoltre, il gas acquistato non deve necessariamente essere utilizzato per il riempimento degli impianti di stoccaggio.

Considerata l'importanza del riempimento degli impianti di stoccaggio, in particolare nel prossimo anno, questo meccanismo di acquisto in comune di gas trarrebbe vantaggio dall'effetto leva di mercato derivante dall'acquisto in comune e contribuirebbe a ridurre le incertezze e i prezzi anormalmente elevati riscontrati quest'anno nell'ultima stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio.

In ragione dell'urgenza, il prestatore del servizio dovrebbe essere un'impresa esistente con una conoscenza approfondita dei mercati dell'energia e dotata di strumenti informatici e competenze adeguati per svolgere tali compiti. L'acquisto in comune è aperto alla partecipazione di imprese delle parti contraenti della Comunità dell'energia (Balcani occidentali, Ucraina, Moldavia e Georgia).

ii) Seconda fase: acquisto coordinato di gas

In una seconda fase le imprese che hanno partecipato al processo di aggregazione della domanda di cui sopra possono decidere di costituire un consorzio per l'acquisto di gas al fine di stipulare contratti con i fornitori che hanno presentato offerte di gas nell'ambito di tale processo. Potrebbero pertanto decidere di acquistare il gas su base congiunta e coordinare elementi relativi alle loro posizioni, come i volumi, i prezzi, i punti e i termini di consegna. Un unico consorzio per l'acquisto di gas con un forte potere d'acquisto aumenta la probabilità di ottenere prezzi migliori, ma, considerate le considerevoli differenze tra i modelli di domanda delle imprese in tutta l'UE, potrebbe costituirsi più di un consorzio per l'acquisto di gas. Occorrerà provvedere a far sì che le norme in materia di concorrenza siano rispettate (cfr. la sezione "Coerenza con le altre politiche dell'UE").

iii) Dispositivi di governance ad hoc

Le misure di cui sopra dovrebbero essere accompagnate da una struttura di governance adeguata al fine di garantire un coordinamento efficace per conseguire gli obiettivi. Pertanto, dovrebbe essere istituito un comitato direttivo ad hoc, composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, incaricato di supervisionare sia a) il processo di

⁸ L'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio è del 90 % per i paesi con impianti di stoccaggio sotterranei; per gli altri Stati membri si applica un obbligo equivalente per l'inverno 2023/24.

aggregazione della domanda che b) l'acquisto coordinato di gas. Il comitato direttivo può garantire la trasparenza del processo e fornire orientamenti per garantire che l'acquisto in comune migliori effettivamente la sicurezza dell'approvvigionamento e rispetti il principio di solidarietà energetica.

La proposta è adeguatamente equilibrata e rispetta il principio di proporzionalità. Sono necessari alcuni elementi obbligatori, ad esempio per quanto riguarda il raggruppamento della domanda per il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che però non limitano in alcun modo la libertà delle imprese di decidere se acquistare o meno, a seconda delle condizioni offerte nell'ambito del processo di aggregazione della domanda. L'obiettivo dell'acquisto in comune è sostenere le imprese dell'UE nel loro sforzo per ottenere gas supplementare e contribuire a migliorare la parità di accesso alle fonti di gas nuove o supplementari nel contesto dell'attuale grave minaccia alla sicurezza degli approvvigionamenti. Inoltre, la proposta tiene conto del forte interesse di alcuni Stati membri a poter operare in consorzi per l'acquisto di gas, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza.

In particolare, come descritto, la gara d'appalto per la domanda aggregata di gas da parte del prestatore del servizio potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare gli Stati membri a riempire gli impianti di stoccaggio del gas per l'inverno 2023/2024. In effetti, potrebbe anche rafforzare la solidarietà dell'UE contribuendo a garantire una distribuzione più equa del gas. L'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune potrebbero inoltre ridurre il rischio che singole imprese del gas di alcuni Stati membri paghino un prezzo eccessivo per il gas oggetto di contratto su mercati a breve termine tesi. Potrebbero inoltre aiutare le piccole imprese dell'UE, anche nei paesi senza sbocco sul mare che non dispongono dell'esperienza necessaria in materia di contratti di GNL, a riuscire a raggruppare la loro domanda per quanto riguarda i contratti relativi a carichi di GNL (che possono risultare troppo cospicui perché le singole imprese riescano a gestirli tutti contemporaneamente), nonché a strutturare l'approvvigionamento di GNL in funzione delle loro esigenze specifiche. L'acquisto in comune potrebbe sostenere in particolare le imprese che precedentemente acquistavano gas solo o principalmente da fornitori russi. L'acquisto in comune potrebbe comportare la concessione di un trattamento o di un sostegno preferenziale per la fornitura di gas rinnovabili come il biometano e l'idrogeno e di gas che altrimenti sarebbe rilasciato nell'atmosfera o bruciato in torcia. Le imprese che concludono contratti a norma del presente regolamento dovrebbero essere incoraggiate a utilizzare la norma 2.0 del partenariato delle Nazioni Unite per il petrolio e il gas metano per misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano lungo la catena dell'approvvigionamento all'Unione europea. Infine, in futuro, gli acquisti in comune potrebbero rafforzare il potenziale di approvvigionamento di energia rinnovabile contribuendo a garantire l'accesso a future importazioni di idrogeno da fonti non UE.

b) Funzionamento efficiente dei gasdotti e dei terminali GNL

La proposta di regolamento riguarda anche le modalità per un funzionamento più efficiente dei gasdotti e dei terminali GNL.

La diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne alla Russia sta cambiando i modelli di flusso del gas nell'UE. Pertanto, le rotte dai terminali GNL ai centri di consumo potrebbero diventare più rilevanti rispetto alla direzione est-ovest attualmente predominante dei flussi di gasdotti. Tuttavia, tali cambiamenti nei flussi di gas possono portare a una congestione (contrattuale e fisica) dei gasdotti esistenti e dei terminali GNL dell'UE.

Le attuali misure di gestione della congestione per i gasdotti prevedono procedure "use-it-or-lose-it", che richiedono almeno sei mesi prima che si manifestino effetti. Inoltre, è necessaria una procedura amministrativa onerosa che l'autorità nazionale di regolamentazione deve espletare negli Stati membri interessati. La presente proposta offre ai gestori del sistema del gas strumenti per reagire rapidamente ai cambiamenti dei flussi di gas e all'eventuale congestione contrattuale. In particolare, le nuove norme potrebbero accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate in caso di congestione a breve termine.

Inoltre, è della massima importanza ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell'UE e l'utilizzo degli impianti di stoccaggio. Occorrono **una piattaforma per la trasparenza e lo sviluppo di un mercato organizzato delle capacità secondarie** analoghi a quelli esistenti per il trasporto di gas mediante gasdotti. La proposta della Commissione di revisione del regolamento sul gas del pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas⁹ contiene già disposizioni in tal senso all'articolo 10 e all'articolo 31. L'attuale proposta anticipa queste disposizioni nell'ambito della risposta attuale alla crisi, al fine di contribuire a evitare che in futuro si verifichino situazioni in cui vengono acquistate nuove fonti di approvvigionamento di gas, ma i terminali di GNL o gli impianti di stoccaggio del gas sono utilizzati in modo inefficiente senza la necessaria trasparenza.

2) Sicurezza dell'approvvigionamento

a) Riduzione della domanda

Una parte integrante della risposta dell'UE in materia di sicurezza dell'approvvigionamento nell'attuale difficile contesto consiste nel ridurre in modo proattivo la domanda di gas, per prepararsi a eventuali interruzioni dell'approvvigionamento, evitando nel contempo di esaurire gli impianti di stoccaggio. Se necessario, la Commissione proporrà di attivare lo stato di allarme dell'Unione a norma del regolamento sulla riduzione della domanda (regolamento (UE) 2022/1369).

Al fine di giocare d'anticipo e prepararsi al meglio per l'inverno 2023-24 e di riempire gli impianti di stoccaggio sotterranei fino al 90 %, come convenuto nel regolamento (UE) 2022/1032, qualsiasi attuale riduzione della domanda di gas risulterà vantaggiosa. È pertanto opportuno proseguire gli sforzi per ridurre la domanda di gas dopo il marzo 2023, al fine di riempire gli impianti di stoccaggio sotterranei fino al 90 %, come convenuto nel regolamento (UE) 2022/1032. La Commissione monitorerà attentamente le misure di riduzione della domanda ed è pronta ad attivare lo stato di allarme dell'UE o addirittura a rivedere gli obiettivi di riduzione della domanda di gas qualora le misure volontarie di riduzione della domanda si rivelassero insufficienti a garantire un approvvigionamento sufficiente di gas durante l'inverno. Nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero adottare attivamente tutte le misure possibili in linea con il regolamento sulla riduzione della domanda di gas e il piano europeo di riduzione della domanda di gas "Risparmiare gas per un inverno sicuro", adottato nel luglio 2022. Tali misure comprendono campagne di sensibilizzazione del pubblico, misure di riduzione della domanda negli edifici gestiti da autorità pubbliche e negli spazi commerciali ed esterni.

⁹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, COM(2021) 803 final; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

Per rafforzare la preparazione a eventuali emergenze in inverno, la proposta introduce le nuove disposizioni che seguono per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento. Poiché è fondamentale che tutti i gruppi di consumatori contribuiscano al risparmio di gas nell'ambito delle loro capacità, la presente proposta contiene disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare, in via eccezionale, misure volte a ridurre il "consumo non essenziale" dei clienti protetti, a condizione che ciò non riduca la protezione del loro consumo essenziale. Tali misure non incideranno in alcun caso sui consumatori vulnerabili che non dispongono di alcun margine per ridurre il loro consumo e non comporteranno l'interruzione della fornitura di alcun cliente protetto. Gli Stati membri potrebbero stabilire nuovamente chi siano i consumatori protetti, a condizione che le famiglie vulnerabili continuino in ogni caso a essere protette.

b) Estensione dell'obbligo di protezione della solidarietà alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas

Nell'ambito dell'attuale quadro normativo, negli Stati membri in cui le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, esse dovrebbero subire riduzioni per prime, con il possibile pregiudizio alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri, prima che gli Stati membri possano chiedere misure di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Per evitare che ricadute negative si ripercuotano sulla produzione di energia elettrica, si propone che gli Stati membri possano attivare una richiesta di solidarietà, a determinate condizioni, se le centrali a gas, necessarie per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, rischiano di non essere rifornite dei volumi critici di gas. Per lo stesso motivo, gli Stati membri che forniscono solidarietà avranno il diritto di garantire che il funzionamento delle loro centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas non sia compromesso quando forniscono solidarietà a un altro Stato membro.

c) Norme standard per la solidarietà bilaterale

La presente proposta contiene misure specifiche che introducono un meccanismo automatico tra gli Stati membri per garantire che essi si aiutino reciprocamente a rifornire i "clienti protetti nel quadro della solidarietà" (famiglie, teleriscaldamento e servizi sociali essenziali a determinate condizioni) e le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, in caso di emergenze che comportino una grave carenza di gas. Le attuali norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento hanno introdotto il tale principio di solidarietà, ma il suo effettivo utilizzo in caso di crisi richiede modalità tecniche e finanziarie dettagliate che avrebbero dovuto essere concordate bilateralmente tra gli Stati membri. Tuttavia, finora sono stati conclusi solo sei dei 40 accordi necessari. Il regolamento proposto precisa pertanto le norme e le procedure che si applicheranno automaticamente tra gli Stati membri che non hanno concluso accordi bilaterali di solidarietà. Si basa sulla raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione e sul modello standard proposto dalla Commissione nell'allegato 2 della proposta COM (2021) 804, con i necessari aggiornamenti per tener conto del fatto che da allora la situazione del mercato e della sicurezza dell'approvvigionamento si è notevolmente deteriorata.

Tale meccanismo automatico di solidarietà applicabile in assenza di altri accordi bilaterali comprende quanto segue.

- La compensazione di solidarietà che lo Stato membro che chiede solidarietà deve versare allo Stato membro che presta solidarietà si baserà sul prezzo medio di mercato del gas degli ultimi 30 giorni precedenti la richiesta di assistenza da parte

dello Stato membro richiedente sul mercato più pertinente. Tale media riflette la volatilità probabile estrema dei prezzi in una situazione di emergenza.

- Gli eventuali costi derivanti da procedimenti giudiziari o arbitrali dopo le riduzioni subite dal settore industriale non saranno inclusi nella compensazione di solidarietà da versare tra gli Stati membri. Se tali costi dovessero essere sostenuti, ricadrebbero sullo Stato membro fornitore in base alla propria normativa nazionale. Il motivo risiede nel fatto che il costo della compensazione all'industria per le riduzioni è in parte coperto dal prezzo del gas e, nel caso una parte di compensazione dovesse risultare scoperta al termine di una procedura di contenzioso, il suo importo è difficilmente prevedibile e potrebbe ampiamente superare il costo del gas. L'incertezza per quanto riguarda i costi indiretti della compensazione risulta essere uno dei principali ostacoli agli accordi di solidarietà. Tuttavia, gli Stati membri potranno ancora concordare condizioni di compensazione diverse.
- La procedura per richiedere e fornire solidarietà dovrebbe, nella misura del possibile, dare priorità a misure volontarie basate sul mercato e al contempo far sì che la solidarietà includa misure come lo svincolo di scorte strategiche o le riduzioni come ultima risorsa in un contesto di crisi. La proposta precisa che, al ricevimento di una richiesta di solidarietà, gli Stati membri connessi devono rispondere entro 12 ore e attuare le misure di solidarietà concordate entro 3 giorni.

L'attuale obbligo di solidarietà si applica tra gli Stati membri che sono connessi direttamente o attraverso un paese terzo. La presente proposta applicherà tale obbligo anche agli Stati membri con impianti GNL che, anche se non direttamente connessi, potrebbero fornire solidarietà, in caso di emergenza, a uno Stato membro dotato dell'infrastruttura necessaria per ricevere tale GNL.

d) Assegnazione di capacità in caso di un'emergenza dell'Unione o regionale

Infine, la proposta fa presente la possibilità che si verifichi, a livello dell'Unione o regionale, un'emergenza che comporti gravi interruzioni e penuria nell'approvvigionamento del gas. In tali casi, l'Unione dovrebbe essere pronta ad applicare rapidamente meccanismi di solidarietà coordinati a livello regionale per attenuare la situazione di emergenza. In tali circostanze straordinarie, il Consiglio dovrebbe poter decidere in merito a un'assegnazione efficiente delle capacità di gas a disposizione degli Stati membri colpiti da un'emergenza regionale o dell'Unione sulla base di una proposta della Commissione. In tal caso, e in assenza di un accordo bilaterale di solidarietà, il prezzo del gas fornito nell'ambito della solidarietà dovrebbe essere definito come il prezzo medio di mercato degli ultimi 30 giorni precedenti la richiesta di assistenza da parte dello Stato membro richiedente sul mercato più pertinente (cfr. anche il punto 3 bis).

3) Azione per quanto riguarda il livello dei prezzi del gas

a) Formula del prezzo negli accordi di solidarietà standard

Come indicato in precedenza, la solidarietà dovrebbe basarsi su un'equa compensazione, sia per gli Stati membri richiedenti che per quelli fornitori. Il prezzo del gas è diventato molto più volatile dal 2021, il che rende meno appropriato utilizzare come base per un'equa compensazione il prezzo del mercato a pronti in situazioni di crisi. Per garantire certezza alle diverse parti, il regolamento propone pertanto di utilizzare il prezzo medio di mercato dell'ultimo mese precedente la richiesta di assistenza da parte dello Stato membro richiedente sul mercato più pertinente.

Con il prezzo medio di mercato dell'ultimo mese, la compensazione è ancora basata sul "prezzo di mercato", come stabilito nella raccomandazione del 2018. Tuttavia, il prezzo medio mensile di mercato è più indipendente da un contesto volatile e dai prezzi a pronti probabilmente molto elevati delle situazioni di crisi e, in quanto tale, limita gli incentivi perversi. Gli Stati membri fornitori ricevono ancora un'equa compensazione in quanto i flussi di gas provengono da contratti e stoccaggio a lungo termine, tutti acquistati a prezzi inferiori a quelli del mercato a pronti attesi nella situazione di crisi.

b) Elaborazione di un nuovo parametro di riferimento complementare per il GNL

Il mercato del GNL dell'UE è ancora un mercato emergente e i prezzi indicizzati agli hub rimangono fortemente influenzati dalle forniture dei gasdotti, e quindi dalla manipolazione russa delle forniture di gas naturale all'UE, nonché dalle strozzature infrastrutturali esistenti. Si ritiene che i prezzi delle importazioni di GNL all'interno dell'UE siano indebitamente influenzati da tali vincoli e permangono dubbi circa la rappresentatività degli indici attuali. Allo stesso tempo, la percezione di un malfunzionamento dei mercati finanziari dell'energia mina la fiducia dei cittadini.

È necessario fornire prezzi stabili e prevedibili per le importazioni di GNL, che sono indispensabili per ovviare alla penuria di approvvigionamento causata dalla probabile interruzione delle importazioni di gas dalla Russia. La presente proposta incarica l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") di istituire, in tempi brevi, uno strumento oggettivo di valutazione dei prezzi e, nel tempo, un parametro di riferimento per le importazioni di GNL dell'UE, raccogliendo informazioni in tempo reale su tutte le operazioni quotidiane. Il nuovo parametro di riferimento si baserà sulla comunicazione, il giorno stesso, delle importazioni di GNL - che includerà le offerte di acquisto o di vendita e le operazioni relative al GNL consegnato o per cui è prevista la consegna nell'UE - da parte di chiunque eserciti tale attività, indipendentemente dal luogo in cui opera o dal domicilio. Ciò permetterà di fornire informazioni più complete agli acquirenti e di aumentare la trasparenza dei prezzi.

La proposta di regolamento conferisce all'ACER i poteri necessari per raccogliere i dati sulle operazioni necessari per la determinazione del parametro di riferimento per il GNL, basandosi sui compiti attribuiti e sui poteri di cui dispone già a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito denominati congiuntamente "REMIT") e rafforzando tali compiti e poteri.

c) Meccanismo di correzione del mercato del gas

Il *Title Transfer Facility* (TTF) è un mercato virtuale di fissazione dei prezzi con sede nei Paesi Bassi, che, a causa della sua elevata liquidità, funge spesso da prezzo di riferimento per il mercato europeo del gas, con ripercussioni sui contratti e sulle operazioni di copertura in tutta l'UE. Tuttavia, il TTF è in primo luogo un indice per l'iniezione fisica di gas da gasdotto nella rete olandese, che funge principalmente da hub per l'Europa nordoccidentale. Attualmente il TTF negozia sopra la pari con la maggior parte degli hub di scambio dell'UE, segno eloquente della penuria dell'approvvigionamento da parte della Russia e delle strozzature infrastrutturali della regione.

Il fatto che il TTF sia utilizzato come riferimento per i prezzi e come base per la copertura dei contratti del gas nei diversi hub dell'UE dimostra la sua importanza nel fissare il prezzo del gas naturale nell'UE.

Come misura di ultima istanza, la presente proposta di emergenza mira ad affrontare situazioni in cui i prezzi del gas naturale diventano eccessivi, conferendo alla Commissione il potere di proporre una misura del Consiglio volta a stabilire un prezzo dinamico massimo al quale le operazioni relative al gas naturale possano avere luogo sui mercati TTF a pronti a determinate condizioni. Altri hub di scambio del gas dell'Unione saranno collegati al prezzo a pronti del TTF corretto attraverso un corridoio dinamico dei prezzi. Al fine di garantire che non vi siano effetti negativi, la misura dovrebbe consentire scambi di gas fuori borsa, non incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE né sui flussi intra-UE, non comportare un aumento del consumo di gas e non compromettere la stabilità e il funzionamento ordinato dei mercati dei derivati energetici.

4) Azioni per ridurre la volatilità dei prezzi

a) Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi

Il regolamento finanziario (MiFID II) prevede già che i mercati regolamentati istituiscano una serie di meccanismi per contenere forti volatilità sui mercati finanziari e prevenire modelli di negoziazione errati. Sembra tuttavia che il numero di volte in cui tali meccanismi sono stati attivati dalle sedi di negoziazione rimanga esiguo, principalmente a causa del fatto che i meccanismi in vigore sono intesi a prevenire errori negli ordini e non rapide oscillazioni dei prezzi che riflettono l'incertezza del mercato. Forti picchi di volatilità sui mercati del gas e dell'energia elettrica rendono difficile per le imprese del settore energetico continuare a partecipare a tali mercati e soddisfare le loro esigenze di copertura garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per i consumatori finali. La presente proposta stabilisce pertanto l'obbligo per le sedi di negoziazione di istituire un nuovo **meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi** volto a **limitare le oscillazioni consistenti di prezzo nei contratti derivati di energia elettrica e gas in un determinato giorno di negoziazione**. Inoltre, al fine di concentrarsi sui contratti più liquidi ed evitare perturbazioni indesiderate nei mercati dei derivati meno liquidi, il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi dovrebbe concentrarsi sui contratti derivati *front-month* su energia. Al fine di lasciare alle sedi di negoziazione il tempo necessario per istituire il meccanismo, esse dovrebbero mettere in atto strumenti preliminari in grado di conseguire sostanzialmente lo stesso obiettivo del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi.

Tale nuovo meccanismo dovrebbe integrare eventuali interruttori di circuito statici o dinamici che le sedi di negoziazione hanno istituito e dovrebbe applicarsi in aggiunta ad essi. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del nuovo meccanismo di gestione della volatilità, la Commissione dovrebbe specificare alcuni elementi tecnici della sua calibrazione in un atto di esecuzione. Inoltre, per garantire che il nuovo meccanismo sia ben adattato alle caratteristiche specifiche dei contratti derivati interessati, le sedi di negoziazione dovrebbero avere la facoltà di applicare limiti di volatilità specifici per contratto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sarà incaricata, sulla base di relazioni presentate periodicamente dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l'applicazione di tale meccanismo in tutta l'Unione e di documentare le divergenze nell'attuazione di tale meccanismo.

b) Azione non legislativa che accompagna la presente proposta

Le iniziative proposte nel presente regolamento sono integrate da altre iniziative che l'ESMA e l'ACER devono intraprendere al fine di rafforzare i mercati dell'energia e la loro trasparenza.

L'ESMA e l'ACER stanno consolidando la loro cooperazione al fine di rafforzare le loro capacità di monitoraggio e individuazione di eventuali manipolazioni e abusi di mercato. L'ESMA e le autorità nazionali competenti stanno inoltre potenziando le rispettive attività di monitoraggio e vigilanza del mercato dei derivati energetici.

Le imprese del settore dell'energia incontrano sempre più difficoltà a coprire efficacemente i loro rischi commerciali sui mercati dell'energia dell'UE compensati a livello centrale. Il numero crescente degli obblighi di marginazione e delle difficoltà incontrate da alcune imprese del settore energetico nel procurarsi una liquidità sufficiente a soddisfare tali obblighi possono spingerle a ridurre le attività di copertura e, di conseguenza, esporle a ulteriori rischi. Per alleviare tale tensione, la Commissione ha adottato un atto delegato che consente, a determinate condizioni, l'utilizzo di garanzie pubbliche e di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per soddisfare le richieste di margini. Tale atto delegato è in linea con la proposta dell'ESMA del 14 ottobre. L'ESMA ha inoltre chiarito che i commercial paper e le obbligazioni dell'UE figurano nell'elenco delle garanzie reali ammissibili non in contanti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'iniziativa proposta prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie e integra le iniziative e disposizioni normative pertinenti dell'UE in vigore, facendo in modo che i cittadini possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di gas e che i clienti siano protetti da gravi interruzioni dell'approvvigionamento.

È la prosecuzione logica di iniziative esistenti, come il "piano REPowerEU" e la proposta di un pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas¹⁰. Il regolamento (UE) 2022/1032¹¹ sullo stoccaggio del gas ha inoltre introdotto obblighi di stoccaggio in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. L'articolo 6 bis di tale regolamento prescrive l'obbligo di riempire gli impianti di stoccaggio del gas secondo traiettorie e obiettivi prestabiliti. L'iniziativa proposta è complementare alla legislazione dell'UE sul mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento.

A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina l'UE ha elaborato il piano REPowerEU per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine il piano REPowerEU prevede la piattaforma dell'UE per l'energia, istituita dalla Commissione e dagli Stati membri per gli acquisti in comune di gas, GNL e idrogeno. Nel piano si annunciava che la Commissione avrebbe messo a punto un meccanismo di acquisto in comune. A tal riguardo l'iniziativa proposta è pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti in REPowerEU.

¹⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno COM/2021/803 final; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) COM/2021/804 final.

¹¹ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17).

La proposta rafforza e integra il regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Quest'ultimo prevede l'obbligo di prestare solidarietà e il concetto di cliente protetto nel quadro della solidarietà, che include le famiglie e, in determinate circostanze, i servizi sociali essenziali e il teleriscaldamento. La proposta estende l'obbligo di solidarietà per salvaguardare l'approvvigionamento di volumi critici per le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e lo rende operativo attraverso un meccanismo automatico nel caso in cui non siano stati conclusi accordi bilaterali di solidarietà.

La proposta rispecchia inoltre pienamente l'obiettivo del regolamento (UE) 2022/1369 sulla riduzione della domanda di ridurre proattivamente la domanda di gas per attenuare le potenziali interruzioni dell'approvvigionamento dovute all'invasione russa dell'Ucraina. La riduzione della domanda rimane un pilastro fondamentale della risposta in materia di sicurezza e la proposta rafforza il pilastro consentendo agli Stati membri di risparmiare sul consumo non essenziale, pur proteggendo i clienti vulnerabili e gli altri clienti protetti.

La proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, adottata nell'ambito del pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas, include misure per migliorare la trasparenza e l'accesso ai terminali di GNL e agli impianti di stoccaggio del gas. La proposta attuale contiene le stesse disposizioni con scadenze più brevi per la loro attuazione ed è pertanto pienamente coerente con il regolamento sul gas. È inoltre coerente con le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas, di recente adozione, che introduce obblighi di stoccaggio in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

L'allegato 1, punto 2.2.5, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 contiene disposizioni concernenti un meccanismo "use-it-or-lose-it" a lungo termine. Tali disposizioni sono state adottate per impedire il blocco di capacità di trasporto da parte di partecipanti al mercato in un momento in cui non possono o non intendono utilizzarle. A causa della situazione di crisi, la proposta attuale riduce gli oneri amministrativi e anticipa l'applicazione delle disposizioni. In particolare la proposta attuale riduce il termine da sei mesi a un mese quando la capacità non è utilizzata. La proposta è pertanto coerente con le norme del mercato interno per prevenire un uso inefficiente delle reti del gas.

Le disposizioni volte ad autorizzare l'ACER a pubblicare un parametro di riferimento per il GNL si basa e integra i suoi compiti attuali nell'ambito del quadro giuridico del REMIT.

Oltre all'intervento di emergenza sul mercato dell'energia elettrica per far fronte ai prezzi elevati, la Commissione ne migliorerà l'assetto a più lungo termine.

L'obiettivo principale della riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica è di portare ai clienti i benefici di tecnologie non fossili a prezzi accessibili, pur preservando i benefici di un sistema comune di energia elettrica basato sul mercato. La riforma punta a garantire che nessun vettore energetico possa causare perturbazioni del mercato come avviene attualmente per il gas naturale, pur tenendo conto delle profonde trasformazioni necessarie a un continente decarbonizzato e ampiamente elettrificato.

La Commissione si è impegnata a presentare gli elementi principali della riforma entro la fine del 2022. Questi costituiranno la base per consultare i ministri e gli altri portatori di interessi in merito a una serie di idee presentate dalla Commissione. Attualmente si prevede che il processo sfoci in una proposta della Commissione nel 2023.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Green Deal europeo

La proposta, volta sostanzialmente a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e a intervenire sui prezzi elevati e volatili dell'energia, è inoltre coerente con l'obiettivo a più lungo termine del Green Deal nella misura in cui gli sforzi di riduzione della domanda accelereranno le misure di efficienza energetica e i cambiamenti strutturali.

Politica del mercato interno

La proposta è compatibile con le disposizioni sul mercato interno dell'energia, comprese le norme di concorrenza dell'UE. Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria, è fondamentale che i mercati transfrontalieri dell'energia funzionino bene.

Politica di concorrenza

Per quanto riguarda le norme sull'aggregazione della domanda e sull'acquisto in comune, la definizione di modalità per l'acquisto in comune del gas in modo più coordinato è anche in linea con il percorso di decarbonizzazione indicato nel Green Deal e in REPowerEU. L'ambito di applicazione della piattaforma energetica include anche l'idrogeno rinnovabile.

Le disposizioni che consentono all'ACER di stabilire un parametro di riferimento per il GNL contribuiscono alla trasparenza del mercato e, indirettamente, alla riduzione dei prezzi all'ingrosso del gas e sono pertanto coerenti con la politica di concorrenza dell'UE.

Le norme sull'aggregazione della domanda e sull'acquisto in comune possono essere applicate compatibilmente con la normativa dell'UE in materia di concorrenza, che consente, a determinate condizioni, l'acquisto in comune da parte di imprese concorrenti e che è applicata alla luce delle condizioni di mercato prevalenti.

Per ridurre il rischio di problemi di concorrenza, il prestatore di servizio non può far parte di un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione, nella fornitura o nel consumo di gas naturale all'interno dell'Unione o delle parti contraenti della Comunità dell'energia.

In caso di grave interruzione o penuria dell'approvvigionamento, è probabile che l'acquisto in comune da parte di imprese di gas naturale operanti all'ingrosso sia compatibile con le norme dell'UE in materia di concorrenza laddove tale cooperazione in caso di crisi sia i) necessaria per far fronte a una grave interruzione o penuria dell'approvvigionamento; ii) di natura temporanea; e iii) proporzionale all'obiettivo perseguito,

In generale, è meno probabile che gli acquisti in comune diano adito a problemi di concorrenza quando le imprese partecipanti non detengono un potere di mercato sui mercati di acquisto e di vendita. Ciò premesso, nelle attuali condizioni eccezionali di mercato, le imprese di gas e le imprese consumatrici di gas europee devono far fronte a forti vincoli di approvvigionamento che conferiscono un potere negoziale molto consistente alle parti sul versante dell'offerta. Un consorzio di acquisto teso ad aumentare il potere negoziale degli acquirenti di gas dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori del mercato che lo desiderano a condizioni non discriminatorie, riunendo partecipanti attivi su un'ampia gamma di mercati geografici e del prodotto indipendenti, in modo che la rappresentanza di un determinato gruppo di concorrenti, anche se consistente in termini di quote di mercato su un determinato mercato a valle o connesso, sia limitata rispetto alla partecipazione totale. Il consorzio di acquisto dovrebbe essere costituito in modo da non comportare alcun rischio di distorsione della concorrenza sui mercati a valle o connessi su cui i partecipanti possono competere.

La partecipazione di imprese che si avvalgono del prestatore di servizio nel meccanismo di aggregazione della domanda del prestatore di servizio sarà considerata un fattore positivo al momento di valutare il rapporto dei possibili rischi e benefici dei regimi di cooperazione per l'acquisto di gas nell'ambito del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, nella misura in cui tale partecipazione contribuisca a conseguire maggiore efficienza, contribuendo pertanto in modo significativo a controbilanciare eventuali rischi per la concorrenza nell'ambito della valutazione comparata generale.

Sarà particolarmente importante garantire che la trasparenza necessaria per il funzionamento dell'aggregazione della domanda, tra le singole imprese partecipanti e il prestatore di servizio, la Commissione e le autorità nazionali competenti, non si traduca in una maggiore trasparenza su volumi, tempistiche di consegna o prezzi effettivamente applicati per le singole imprese partecipanti, o addirittura a livello di un determinato settore o sottosettore che potrebbe rappresentare un mercato a valle o connesso nel quale la concorrenza dovrebbe continuare a funzionare.

Sebbene le linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale¹² indichino che quote di mercato combinate inferiori al 15 % sul mercato o sui mercati di acquisto e di vendita sono indicative di una mancanza di potere di mercato, una quota di mercato combinata superiore a tale soglia su uno o entrambi i mercati non indica automaticamente che l'accordo di acquisto in comune possa provocare effetti restrittivi sulla concorrenza. Un accordo di acquisto in comune che non rientra in tale zona di sicurezza richiede una valutazione degli effetti sul mercato, che comprenda fattori quali l'eventuale contropotere di fornitori forti e gli accordi di governance e di scambio di informazioni necessari per garantire il mantenimento della concorrenza sui mercati a valle, nel contesto delle attuali circostanze eccezionali del mercato.

La Commissione è pronta ad assistere le imprese nella concezione di tale consorzio e ad adottare rapidamente una decisione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, sull'inapplicabilità degli articoli 101 e 102 TFUE, purché siano inserite e rispettate le pertinenti clausole di salvaguardia. La Commissione è inoltre pronta a fornire orientamenti informali nella misura in cui le imprese partecipanti ad altri consorzi si trovino in una situazione di incertezza per quanto riguarda la valutazione di uno o più elementi dell'accordo di acquisto in comune ai sensi delle norme dell'UE in materia di concorrenza¹³.

I partecipanti all'acquisto in comune di gas potrebbero necessitare di garanzie finanziarie nel caso in cui una delle imprese non sia in grado di pagare l'importo finale del contratto. Gli Stati membri o altri portatori di interessi possono fornire sostegno finanziario, comprese garanzie, alle imprese di gas naturale o alle imprese consumatrici di gas. La proposta legislativa prevede tale possibilità di aiuto finanziario alle imprese che partecipano ad acquisti in comune. La proposta sottolinea che tale sostegno deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, se del caso.

¹² Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1).

¹³ Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (GU C xx).

La definizione di modalità di acquisto in comune del gas in modo più coordinato è anche in linea con il percorso di decarbonizzazione indicato nel Green Deal e in REPowerEU. L'ambito di applicazione della piattaforma energetica include anche l'idrogeno rinnovabile.

Le disposizioni che consentono all'ACER di stabilire un parametro di riferimento per il GNL contribuiscono alla trasparenza del mercato e, indirettamente, alla riduzione dei prezzi all'ingrosso del gas e sono pertanto coerenti con la politica di concorrenza dell'UE.

BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo può essere applicato solo per questioni di gravi difficoltà e deve essere applicato in uno spirito di solidarietà.

L'attuale penuria di forniture di gas proveniente dalla Federazione russa costituisce una grave difficoltà nell'approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell'articolo 122. I leader dell'UE e la Commissione hanno ravvisato l'urgente necessità di nuove misure che consentano un'azione più coordinata, su base temporanea, per essere preparati meglio a eventuali ulteriori interruzioni delle forniture di gas dei prossimi due inverni.

Il quadro normativo in vigore sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare il regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, è stato concepito per far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento a breve termine e non a una riduzione prolungata da parte del nostro fornitore principale. Sono pertanto necessari ulteriori strumenti temporanei di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tra l'altro, per evitare indebite restrizioni transfrontaliere e per impedire che un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento di gas abbia importanti effetti di ricaduta a danno dell'adeguatezza del sistema elettrico. Analogamente, il concetto di clienti protetti è stato concepito per brevi periodi di penuria, mentre in caso di interruzione prolungata gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che anche i clienti protetti contribuiscano a ridurre la domanda attraverso una riduzione del consumo non essenziale.

Le disposizioni in materia di solidarietà di cui al regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbero essere accompagnate da accordi di solidarietà conclusi bilateralmente, che precisino i dettagli giuridici, tecnici e finanziari della solidarietà. Tale obbligo di solidarietà non è operativo a causa della mancanza di accordi, il che giustifica la necessità di integrare le disposizioni esistenti includendo un meccanismo di solidarietà automatico in caso di assenza di accordi conclusi bilateralmente.

Le misure previste dallo strumento consentono alle imprese di tutti gli Stati membri di prepararsi a un'eventuale ulteriore penuria di approvvigionamento in modo coordinato e di utilizzare l'infrastruttura del gas in modo più efficiente. Si prevede che la maggior parte delle scorte degli impianti di stoccaggio del gas in Europa possa essere esaurita durante il periodo invernale. In assenza di forniture dalla Federazione russa, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel riempire gli impianti di stoccaggio fino ai livelli necessari. Tale situazione richiede di coordinare l'acquisto di gas e di istituire un processo di acquisto in comune che possa consentire nella pratica tale tipo di acquisto.

L'acquisto in comune contribuisce a garantire alle imprese di tutti gli Stati membri una maggiore parità di accesso a fonti di gas nuove o supplementari in situazioni di emergenza in cui è necessaria la solidarietà. In uno spirito di solidarietà, potrebbe ridurre l'effetto negativo delle offerte al rialzo, con un conseguente aumento dei prezzi, e aiutare le imprese più piccole a beneficiare di condizioni di acquisto più vantaggiose derivanti dalla domanda aggregata.

Il ricorso all'acquisto in comune potrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre le difficoltà di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas derivanti dal calo delle forniture di gas dalla Federazione russa. Ad esempio, potrebbe contribuire a coordinare gli acquisti di gas mantenendo nel contempo i prezzi a livelli sostenibili. Potrebbe inoltre consentire, attraverso il comitato direttivo ad hoc, il coordinamento della gestione in comune del riempimento e dello stoccaggio in vista della prossima stagione di riempimento. L'acquisto in comune potrebbe pertanto migliorare la solidarietà dell'UE nell'acquisto e nella distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, gli acquisti in comune potrebbero sostenere in particolare le imprese che acquistavano gas solo o principalmente da fornitori russi.

La situazione di urgenza giustifica pienamente il ricorso all'articolo 122 del TFUE al fine di istituire quanto prima un soggetto appaltando i servizi necessari a soggetti esistenti.

Il successo dell'acquisto in comune di gas dipenderà dalla disponibilità di capacità nei terminali GNL e nei gasdotti. Ciò è ancora più importante nelle circostanze attuali, in cui la congestione dei gasdotti e dei terminali causa strozzature nell'approvvigionamento di gas, anche per il riempimento degli impianti di stoccaggio. L'applicazione di norme in materia di trasparenza e la vendita della capacità inutilizzata dei terminali GNL e delle capacità inutilizzate dei gasdotti consente di massimizzare la capacità disponibile dell'infrastruttura del gas. Un uso aperto, più efficiente e non discriminatorio delle infrastrutture aumenta i flussi transfrontalieri e interni di gas ed è una condizione necessaria affinché il GNL raggiunga i consumatori in tutta l'UE. Le norme attualmente in vigore non sono sufficienti a garantirlo. È necessario che le norme che consentono di disporre delle capacità di terminali di GNL e dei gasdotti siano predisposte e applicate quanto prima.

La valutazione del prezzo del GNL dovrebbe essere pubblicata quotidianamente a partire da due settimane dall'entrata in vigore del regolamento, garantendo che i partecipanti al mercato abbiano a disposizione un prezzo di riferimento oggettivo a partire dalla stagione invernale 2022/23. La valutazione del prezzo dovrebbe essere integrata dalla pubblicazione di un parametro di riferimento per il GNL entro il 1° marzo 2023. Sebbene l'istituzione di tale strumento su base permanente debba essere inclusa, in una fase successiva, in una revisione più completa del quadro giuridico REMIT, l'attuale situazione di crisi richiede già ora un'azione urgente per affrontare la situazione immediata di gravi difficoltà nell'approvvigionamento e nella fissazione di prezzi precisi per le consegne di GNL all'Unione su base temporanea, fino a quando non potrà essere adottata tale revisione del quadro giuridico REMIT. In tal senso, anche la proposta del parametro di riferimento per il GNL dovrebbe essere considerata provvisoria e costituire un "ponte" verso accordi più permanenti da proporre nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le misure previste dalla presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. Viste l'entità di eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas da parte della Russia e le gravi ripercussioni che questi avrebbero, è necessario un intervento a livello

dell'UE. È necessario un approccio coordinato mediante acquisti in comune a livello almeno regionale e un uso più efficiente dei terminali di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti per ridurre al minimo il rischio di potenziali gravi interruzioni durante questo inverno e il prossimo in cui gli Stati membri e le loro imprese dovranno cercare di sostituire le forniture russe. Ciò può essere regolamentato in modo efficiente a livello dell'UE anziché a livello nazionale.

È inoltre necessario un approccio coordinato a livello dell'UE per quanto riguarda le misure di sicurezza dell'approvvigionamento, comprese quelle di riduzione della domanda. Tale coordinamento è fondamentale per garantire che gli Stati membri possano rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di solidarietà. Sebbene gli Stati membri continuino ad avere la possibilità di concludere accordi bilaterali di solidarietà, saranno in vigore norme standard fino alla conclusione di tali accordi, il che consentirà a tutti gli Stati membri dell'UE di beneficiare della solidarietà. Ciò garantirà, in ultima analisi, che la prestazione di solidarietà bilaterale non sia ostacolata dalla mancanza di accordi amministrativi e finanziari tra gli Stati membri, consentendo nel contempo agli Stati membri di integrare le norme standard con condizioni negoziate.

Tenuto conto della natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento del gas, del suo impatto transfrontaliero e del livello di integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE, l'azione a livello dell'Unione è giustificata: da soli gli Stati membri non possono infatti affrontare in modo efficace e coordinato il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da aumenti dei prezzi o interruzioni significative dell'approvvigionamento.

La proposta stabilisce il risultato finale da raggiungere, mediante l'estensione della protezione nel quadro della solidarietà e la definizione di norme di solidarietà standard, conferendo nel contempo agli Stati membri autonomia nella scelta dei mezzi più efficaci per adempiere tali obblighi e concordare bilateralmente misure di solidarietà. Le disposizioni relative alla riduzione della domanda non vanno al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando alle autorità degli Stati membri il compito di decidere i risparmi derivanti dal consumo non essenziale per i clienti protetti, a condizione che ciò non incida sui clienti vulnerabili.

È opportuno sottolineare che l'attuale proposta prevede che le imprese private rimangano parti dei contratti di fornitura di gas stipulati nell'ambito dell'acquisto in comune. Né l'Unione né la Commissione stipuleranno contratti di fornitura di gas in qualità di parti.

A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello europeo, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Anche la definizione di un parametro di riferimento per tutta l'UE per le operazioni relative al GNL non è possibile a livello degli Stati membri, ma può essere realizzata meglio a livello di Unione. La precedente esperienza con il parametro di riferimento TTF, collegato a un hub di negoziazione in un unico Stato membro, dimostra che un sistema di parametri di riferimento decentrati può fornire ai partecipanti al mercato informazioni incomplete e portare a prezzi più elevati.

Proporzionalità

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità L'iniziativa politica è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per i cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione coordinata. Le misure indicate nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate a tali obiettivi. In particolare si basano, per quanto possibile, sugli approcci esistenti, come gli accordi in vigore sul mercato interno del gas.

Più specificamente, la proposta attuale prevede che l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune di gas avvengano su base volontaria, con un'unica eccezione limitata per quanto riguarda la partecipazione obbligatoria all'aggregazione della domanda ai fini del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas. Le imprese private rimarranno parti dei contratti di fornitura di gas stipulati nell'ambito dell'acquisto in comune.

Il gas naturale che arriva attraverso i punti di entrata dalla Federazione russa è escluso dalla partecipazione al meccanismo, in quanto la sua inclusione sarebbe in contraddizione con l'obiettivo della proposta di regolamento, che punta a garantire fonti alternative alle forniture russe. Inoltre le imprese controllate dal governo russo o da qualsiasi persona fisica o giuridica russa oppure le imprese controllate da qualsiasi altra persona fisica o giuridica elencata nelle sanzioni dell'Unione stabilite sulla base dell'articolo 215 TFUE sono escluse dalla partecipazione agli acquisti in comune e al prestatore di servizio che gestisce gli acquisti in comune.

Le misure che gli Stati membri potranno adottare per ridurre il consumo non essenziale di clienti protetti dovrebbero essere necessarie e proporzionate e applicarsi in particolare nei casi in cui sia dichiarato lo stato di crisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 o lo stato di allarme dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. Nonostante l'applicazione di misure per la riduzione del consumo non essenziali, i clienti protetti continueranno a beneficiare della protezione contro l'interruzione della fornitura. Inoltre tali misure potrebbero non limitare la protezione necessaria per i clienti vulnerabili il cui consumo attuale dovrebbe essere considerato essenziale.

L'estensione della solidarietà alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas impone restrizioni agli operatori di mercato che sono necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di riduzione dell'offerta e di aumento della domanda di gas in inverno. Esse si basano sulle misure esistenti stabilite rispettivamente nei regolamenti (UE) 2022/1369 e (UE) 2017/1938, volte a rendere tali misure più efficaci nelle circostanze attuali.

L'obbligo per gli operatori di mercato di fornire all'ACER informazioni sulle operazioni relative al GNL è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di consentire all'ACER di stabilire un parametro di riferimento per il GNL; è in linea con gli obblighi vigenti per gli operatori di mercato nell'ambito del REMIT e l'ACER manterrà riservate le informazioni commerciali sensibili.

La misura volta a limitare la volatilità infragiornaliera dei prezzi stabilisce i requisiti per le sedi di negoziazione e gli operatori che sono necessari per consentire alle imprese del settore energetico di continuare a partecipare ai mercati del gas e dell'elettricità e soddisfare le loro esigenze di copertura, garantendo in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per i consumatori finali.

Scelta dell'atto giuridico

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione rapido e uniforme.

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di prepararla affinché il Consiglio possa adottarla in tempo, non è stato possibile consultare i portatori di interessi.

Diritti fondamentali

Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Le misure previste dalla presente iniziativa non incideranno sui diritti dei clienti classificati "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Le misure volte a ridurre il consumo riguardano esclusivamente gli usi non essenziali e non comportano l'interruzione della fornitura ai clienti civili o una riduzione della protezione dei clienti più vulnerabili. L'esclusione dall'acquisto in comune di imprese di Stati soggetti a sanzioni imposte dall'UE si limiterà al periodo in cui tali sanzioni saranno in vigore. L'iniziativa consentirà di ridurre i rischi associati alla penuria di gas, che altrimenti comporterebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società. L'obbligo per gli operatori di mercato di fornire all'ACER informazioni sulle operazioni relative al GNL è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di consentire all'ACER di stabilire un parametro di riferimento per il GNL; è in linea con gli obblighi vigenti per gli operatori di mercato nell'ambito del REMIT e l'ACER manterrà riservate le informazioni commerciali sensibili.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio si limita alla necessità di finanziare, mediante contratti di servizio o altre iniziative gestite direttamente dalla Commissione, l'istituzione del meccanismo da parte del prestatore di servizio che opererà l'aggregazione della domanda per gli acquisti in comune. Tuttavia né la Commissione né il prestatore di servizio che gestisce l'acquisto in comune acquisteranno gas per conto delle imprese partecipanti. Queste stipuleranno contratti di acquisto con fornitori scelti attraverso il meccanismo di acquisto. Per maggiori dettagli si veda la scheda finanziaria.

L'incidenza sul bilancio dell'UE della presente proposta riguarda anche le risorse umane e altre spese amministrative della direzione generale (DG) per l'energia della Commissione europea e l'ACER.

La proposta presenta una architettura rafforzata per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, con nuovi obblighi per gli Stati membri e, di conseguenza, un ruolo rafforzato per la DG Energia in un'ampia gamma di settori e in particolare:

- gestione generale e attuazione del regolamento (3 ETP);
- preparazione e attuazione di una proposta di misura del Consiglio che prevede un meccanismo per l'assegnazione delle capacità di gas al fine di rifornire gli Stati

membri per i quali è stata dichiarata un'emergenza regionale o dell'Unione; gestione e attuazione della proposta, compreso il coinvolgimento del gruppo di gestione della crisi (2 ETP);

- attività volte a definire la costituzione del consorzio d'acquisto di gas conforme al diritto della concorrenza, il che presuppone scambi con il settore (2 ETP);
- valutazione delle richieste di indennità degli Stati membri per quanto riguarda l'aumento di volumi critici di gas più elevati (1 ETP);
- seguito dato alle richieste di solidarietà; agevolazione dell'attuazione degli accordi di solidarietà (1 ETP);
- assistenza amministrativa (1 ETP).
- La proposta stabilisce inoltre nuovi compiti per l'ACER al fine di raccogliere dati sulle operazioni relative al GNL per stabilire un parametro di riferimento per il GNL (5 ETP).

ALTRI ELEMENTI

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato all'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, minando l'economia e compromettendo gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (2) Ciò richiede che l'Unione dia una risposta forte e coordinata, per tutelare i cittadini e l'economia da prezzi di mercato eccessivi e manipolati e garantire che il gas arrivi a tutti i consumatori che ne hanno bisogno attraverso le frontiere, anche quando scarseggia. Per ridurre la dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Federazione russa e ridimensionare i prezzi eccessivi è fondamentale coordinare meglio gli acquisti di gas da fornitori esterni.
- (3) L'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Il rischio acuto di una completa interruzione delle forniture russe di gas e l'aumento esagerato dei prezzi dell'energia, che minano l'economia dell'Unione, costituiscono gravi difficoltà ai sensi del trattato.
- (4) Nella comunicazione REPowerEU la Commissione ha annunciato l'istituzione di una piattaforma dell'UE per l'energia¹⁴, insieme con gli Stati membri, per l'acquisto in comune di gas, gas naturale liquefatto (GNL) e idrogeno. Tale annuncio è stato approvato dal Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022. Nell'ambito del piano REPowerEU, la Commissione ha inoltre presentato la strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia¹⁵, la quale spiega in che modo l'UE sostiene una transizione energetica globale, verde e giusta per garantire energia sostenibile, sicura e a prezzi

¹⁴ COM(2022) 108 final.

¹⁵ JOIN(2022) 23 final.

accessibili, anche diversificando l'approvvigionamento energetico dell'UE, in particolare negoziando impegni politici con fornitori di gas esistenti o nuovi per incrementare le consegne di gas all'Europa.

- (5) La piattaforma dell'UE per l'energia può svolgere un ruolo centrale nella ricerca di partenariati reciprocamente vantaggiosi che contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento e portino a ridurre i prezzi all'importazione del gas acquistato da paesi terzi, sfruttando appieno il peso collettivo dell'Unione. A tal fine è essenziale promuovere la mobilitazione internazionale di fornitori di gas (gasdotti e GNL) e di fornitori dell'idrogeno verde del futuro. In particolare, un coordinamento molto più forte con e tra gli Stati membri nei confronti dei paesi terzi attraverso la piattaforma dell'UE per l'energia farebbe valere in modo più efficace il peso collettivo dell'Unione.
- (6) Nella misura in cui persiste una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri e delle parti contraenti della Comunità dell'energia a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire prezzi inferiori rispetto a quelli che si potrebbero altrimenti ottenere, acquistando il gas tramite il prestatore dei servizi a vantaggio dei consumatori finali.
- (7) L'acquisto in comune potrebbe comportare la concessione di un trattamento o di un sostegno più vantaggiosi per la fornitura di gas rinnovabili come il biometano e l'idrogeno, nella misura in cui possano essere immessi in condizioni di sicurezza nel sistema del gas, e per la fornitura di gas che altrimenti sarebbe rilasciato nell'atmosfera o bruciato in torcia. Fatti salvi gli obblighi di legge in ogni giurisdizione pertinente, le imprese che concludono contratti a norma del presente regolamento sono incentivate ad applicare la norma 2.0 del partenariato delle Nazioni Unite per il petrolio e il gas metano per misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano lungo la catena dell'approvvigionamento all'Unione europea.
- (8) L'acquisto in comune a norma del presente regolamento consiste in un processo in due fasi. Nella prima fase le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell'Unione o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia aggregano la loro domanda di gas tramite un prestatore dei servizi incaricato dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai fornitori di gas di presentare offerte sulla base di grandi volumi aggregati, anziché molte offerte più piccole ad acquirenti che li sollecitano individualmente. In una seconda fase, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell'Unione o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia possono concludere contratti di acquisto di gas, individualmente o in modo coordinato con altri, con fornitori o produttori di gas naturale in grado di soddisfare la domanda aggregata.
- (9) Con il persistere di una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire prezzi inferiori rispetto a quelli che si potrebbero altrimenti ottenere, acquistando il gas tramite il prestatore dei servizi a vantaggio dei consumatori finali. Un primo riferimento alla possibilità di una forma molto limitata di acquisto in comune di gas a fini di bilanciamento è già incluso nella proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno¹⁶. Si tratta però di una proposta che risale a prima

¹⁶ Cfr. l'articolo 64 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e non include alcun concetto dettagliato, perché riguarda unicamente le esigenze molto specifiche dei gestori dei sistemi di trasmissione per il bilanciamento dell'energia. Data la necessità di una soluzione immediata e molto più globale al problema delle strutture mancanti per l'acquisto coordinato di gas, è opportuno proporre una soluzione temporanea accelerata.

- (10) L'acquisto in comune potrebbe pertanto migliorare la solidarietà dell'Unione nell'acquisto e nella distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, gli acquisti in comune dovrebbero sostenere in particolare le imprese che in precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi, aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori o prestatori alternativi di gas naturale a condizioni vantaggiose, a seguito di gara d'appalto per la domanda aggregata.
- (11) L'appalto della domanda aggregata di gas da parte del fornitore di servizi dovrebbe contribuire allo stoccaggio di gas nell'attuale situazione di emergenza in caso di esaurimento delle scorte della maggior parte degli impianti europei di stoccaggio del gas dopo il prossimo inverno. Dovrebbe inoltre contribuire ad acquisti di gas meglio coordinati, in uno spirito di solidarietà.
- (12) La presente proposta si basa sull'articolo 122 TFUE in considerazione dell'urgente necessità di istituire acquisti in comune rapidamente e su base temporanea. Ciò consentirebbe la rapida istituzione di un prestatore del servizio, in modo da organizzare l'aggregazione della domanda. Il prestatore del servizio incaricato dalla Commissione avrebbe solo alcune funzionalità di base e organizzerebbe un processo con elementi obbligatori solo per quanto riguarda la partecipazione all'aggregazione della domanda, ma senza l'obbligo del coordinamento delle condizioni contrattuali o di presentare offerte vincolanti per l'acquisto di gas per il suo tramite.
- (13) Le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas non dovrebbero essere tenute ad acquistare gas tramite il prestatore del servizio, concludendo contratti di fornitura di gas o protocolli d'intesa con i fornitori o i produttori di gas che possono soddisfare la domanda aggregata. Tuttavia, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas sarebbero fortemente incoraggiate a esplorare forme di cooperazione compatibili con il diritto della concorrenza e a ricorrere al prestatore del servizio per sfruttare appieno i vantaggi dell'acquisto in comune. Si potrebbe pertanto sviluppare un meccanismo, tra il prestatore del servizio e le imprese partecipanti, che stabilisca le principali condizioni alle quali le imprese partecipanti si impegnano ad acquistare il volume di gas corrispondente alla domanda aggregata.
- (14) È importante che la Commissione e gli Stati membri abbiano una chiara conoscenza dei contratti di fornitura di gas previsti e conclusi in tutta l'Unione, onde valutare se siano raggiunti gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di solidarietà energetica. Le imprese dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione gli acquisti di gas programmati di entità superiore a 5 TWh. La Commissione dovrebbe quindi rivolgere raccomandazioni agli Stati membri interessati, mettendoli in guardia contro impatti negativi che tali acquisti programmati potrebbero avere sul funzionamento degli acquisti in comune, sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sul mercato interno o sulla solidarietà energetica.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nel valutare se i pertinenti acquisti di gas migliorano la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e sono compatibili con il principio della solidarietà energetica. Per contribuire al

coordinamento è opportuno istituire un comitato direttivo ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

- (16) Il processo di aggregazione della domanda ai fini dell'acquisto in comune dovrebbe essere a carico di un prestatore del servizio idoneo. La Commissione dovrebbe pertanto stipulare un contratto, mediante una procedura di appalto pubblico¹⁷, con un prestatore del servizio in grado di sviluppare uno strumento informatico adeguato e di organizzare il processo di aggregazione della domanda. I costi operativi potrebbero essere coperti riscuotendo commissioni dai partecipanti all'acquisto in comune.
- (17) L'aggregazione della domanda e l'acquisto di gas naturale sono processi complessi che devono tenere conto di vari elementi relativi non solo ai prezzi ma anche ai volumi, ai punti di consegna e ad altri parametri. Ne consegue che il prestatore del servizio selezionato dovrebbe avere il livello di esperienza necessario nella gestione e nell'aggregazione di acquisti di gas naturale o in servizi connessi a livello dell'UE. Inoltre, l'aggregazione della domanda e l'acquisto di gas naturale sono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione.
- (18) Gli acquisti in comune possono assumere diverse forme. Possono avvenire mediante gare d'appalto o aste organizzate dal prestatore del servizio, che aggregano la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas per allinearla alle offerte dei fornitori o dei produttori di gas naturale, utilizzando uno strumento informatico per l'acquisto in comune.
- (19) Un obiettivo dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune è ridurre il rischio di aumenti non necessari dei prezzi provocati da imprese che presentano offerte concorrenti per la stessa tranches di gas. Garantire che tutti i vantaggi dell'acquisto in comune vadano ai consumatori finali dipende, in ultima analisi, dalle decisioni delle imprese stesse. Grandi imprese dovrebbero essere soggette a restrizioni anche se possono rivendere il gas a prezzi più alti. Le imprese che beneficiano di prezzi più bassi del gas in funzione dell'acquisto in comune dovrebbero trasferire tali vantaggi ai consumatori. La propagazione dei prezzi più bassi sarebbe un indicatore importante del successo degli acquisti in comune, perché fondamentale per i consumatori.
- (20) Ogni azione intrapresa a norma del regolamento proposto è conforme alle misure restrittive dell'Unione adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE. In particolare, le imprese controllate dal governo russo o da qualsiasi persona fisica o giuridica russa o le imprese oggetto delle misure restrittive dell'Unione (sanzioni) adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE o possedute o controllate da qualsiasi altra persona fisica o giuridica, entità od organismo oggetto di tali misure restrittive dovrebbero essere escluse dalla partecipazione agli acquisti in comune e dall'organizzazione del processo di acquisto in comune. Dette misure restrittive sono state adottate per conseguire gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, in particolare quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale e dell'Unione, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Ciò lascia impregiudicate future sanzioni che potranno essere adottate nei confronti della Russia o di altri paesi.

¹⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (21) Il gas naturale originario della Federazione russa immesso negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia attraverso i punti di ingresso dalla Federazione russa non dovrebbe essere incluso negli acquisti in comune. Ciò è coerente con l'obiettivo del regolamento proposto di garantire fonti alternative alle forniture russe.
- (22) I partecipanti all'acquisto in comune di gas potrebbero necessitare di garanzie finanziarie per il caso in cui un'impresa non fosse in grado di erogare il pagamento dovuto per contratto. Il sostegno finanziario ai partecipanti agli acquisti in comune, comprese le garanzie, potrebbe provenire dagli Stati membri o da altri portatori di interessi. Gli aiuti finanziari dovrebbero essere erogati in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso, se del caso, il quadro temporaneo di crisi.
- (23) Il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas è essenziale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. In seguito alla riduzione delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà per riempire gli impianti di stoccaggio a garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas per l'inverno 2023/2024, come prescritto dal regolamento (UE) 2022/1032¹⁸. Il ricorso alla possibilità di aggregazione della domanda tramite il prestatore del servizio potrebbe aiutare gli Stati membri ad attenuare tali sfide; potrebbe in particolare, entro i limiti del diritto della concorrenza, agevolare una gestione coordinata del riempimento e dello stoccaggio in vista della prossima stagione di riempimento, evitando picchi di prezzo eccessivi causati, tra l'altro, da un riempimento non coordinato dello stoccaggio.
- (24) Al fine di garantire che l'acquisto in comune possa contribuire al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in linea con gli obiettivi intermedi di cui al regolamento (UE) 2022/1032, gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire che le imprese di gas naturale soggette alla loro giurisdizione utilizzino il processo organizzato dal prestatore del servizio come possibile mezzo per conseguire gli obiettivi di riempimento.
- (25) Il regolamento (UE) 2022/1032 impone agli Stati membri di riempire i propri impianti di stoccaggio al 90 % entro il novembre 2023. Si tratta di un obiettivo superiore a quello stabilito per il novembre 2022 (80 %). Gli acquisti in comune potrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere il nuovo obiettivo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero imporre alle imprese nazionali di utilizzare il prestatore del servizio per aggregare la domanda con volumi di gas sufficienti a ridurre il rischio di non riuscire a riempire gli impianti di stoccaggio. Gli Stati membri dovrebbero esigere che le imprese includano nel processo di aggregazione della domanda volumi equivalenti ad almeno il 15 % (pari a circa 13,5 miliardi di m³ per l'UE nel suo insieme) del loro obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio per l'anno successivo. Gli Stati membri che non dispongono di stoccaggio sotterraneo nel loro territorio dovrebbero partecipare al processo di aggregazione della domanda con volumi equivalenti ai loro obblighi di ripartizione degli oneri.
- (26) Al fine di utilizzare efficacemente l'acquisto in comune e di concludere accordi sul gas con fornitori che offrono gas al prestatore del servizio, le imprese possono coordinare condizioni di acquisto quali volumi, prezzo del gas, punti di consegna e tempi, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione. Le imprese di gas naturale che partecipano

¹⁸ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

a un consorzio di acquisto di gas dovrebbero tuttavia garantire che lo scambio diretto o indiretto di informazioni si limiti a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, in linea con l'articolo 101 TFUE. Inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza e governance di cui al presente regolamento garantiranno che i contratti del consorzio acquirente non mettano a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento o compromettano la solidarietà energetica, in particolare in caso di partecipazione diretta o indiretta degli Stati membri al processo di acquisto.

- (27) Sebbene sia possibile costituire più di un consorzio per l'acquisto di gas, sarebbe più efficace formare un unico consorzio che comprenda il maggior numero possibile di imprese per aggregare la domanda tramite il prestatore del servizio, concepito in modo compatibile con il diritto della concorrenza dell'UE. Inoltre, unendo le forze in un unico consorzio per l'acquisto di gas si garantirà un maggiore potere negoziale dell'Unione sul mercato, che potrà risultare in condizioni vantaggiose difficilmente ottenibili dalle piccole imprese dell'Unione o da un'azione più frammentaria.
- (28) La costituzione e l'attuazione di consorzi per l'acquisto di gas a norma del presente regolamento devono avvenire nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, applicate alla luce delle attuali circostanze eccezionali del mercato. La Commissione si è detta pronta ad accompagnare le imprese nella progettazione di un siffatto consorzio per l'acquisto di gas e ad adottare una decisione, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, sull'inapplicabilità degli articoli 101 e 102 TFUE, purché siano incluse e rispettate le pertinenti garanzie. La Commissione si è inoltre dichiarata disposta a fornire orientamenti informali nella misura in cui le imprese partecipanti ad altri consorzi si trovino ad affrontare incertezze nella valutazione di uno o più elementi del loro accordo di acquisto in comune ai sensi delle norme dell'UE in materia di concorrenza¹⁹.
- (30) Conformemente al principio di proporzionalità, le misure relative all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune non vanno al di là di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo, perché saranno attuate su base volontaria, con un'unica eccezione limitata riguardante la partecipazione obbligatoria all'aggregazione della domanda ai fini del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, e le imprese private rimarranno parti dei contratti di fornitura di gas stipulati nell'ambito dell'acquisto in comune.
- (31) Al fine di ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell'UE e l'utilizzo degli impianti di stoccaggio, sono necessarie disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e un mercato organizzato che agevoli gli scambi secondari di capacità di stoccaggio del gas e di capacità degli impianti di GNL, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas attraverso gasdotti. Ciò è particolarmente importante in una situazione di emergenza e di transizione dell'approvvigionamento di gas dai gasdotti provenienti dalla Federazione russa al GNL. La proposta della Commissione di revisione del regolamento sul gas del pacchetto sulla decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas²⁰ contiene disposizioni a tal fine all'articolo 10 e all'articolo 31. Anticipare tali disposizioni nell'ambito della risposta

¹⁹ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti informali relativi a questioni nuove o irrisolte riguardanti gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che emergono in singoli casi (lettere di orientamento) (GU C xx).

²⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, COM (2021) 803 final; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

alla crisi è fondamentale per poter utilizzare i terminali GNL e gli impianti di stoccaggio del gas con la necessaria trasparenza e in modo più efficiente.

- (32) Per quanto riguarda le prenotazioni a lungo termine delle capacità di trasporto del gas, le norme vigenti in materia di gestione della congestione prevedono procedure "use-it-or-lose-it". Si tratta, tuttavia, di procedure lente che richiedono almeno sei mesi per produrre effetti e dipendono da pesanti procedure amministrative da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Tali norme dovrebbero pertanto essere rafforzate e semplificate in modo da dotare i gestori del sistema del gas di strumenti per reagire rapidamente ai cambiamenti dei flussi di gas e affrontare eventuali congestioni. In particolare, le nuove norme potrebbero accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate che altrimenti rimarrebbero oziose, rendendo così più efficiente l'uso dei gasdotti.
- (33) I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero analizzare le informazioni disponibili sull'utilizzo della rete di trasporto da parte degli utenti della rete e determinare se esiste un sottoutilizzo della capacità continua contrattuale. Si potrebbe definire il sottoutilizzo come la situazione in cui un utente della rete ha utilizzato o offerto sul mercato meno dell'80 % in media della capacità continua prenotata negli ultimi 30 giorni. In caso di sottoutilizzo, il gestore del sistema di trasporto dovrebbe pubblicare la capacità disponibile per la successiva asta mensile e poi metterla all'asta.
- (34) L'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa ha dato origine a gravi incertezze e perturbazioni nei mercati europei del gas naturale. Di conseguenza, negli ultimi mesi questi mercati hanno tradotto l'incertezza dell'approvvigionamento e le conseguenti aspettative di mercato in prezzi del gas naturale estremamente alti e volatili. Ne è derivata un'ulteriore pressione sugli operatori di mercato ed è stato compromesso il corretto funzionamento dei mercati dell'energia dell'Unione.
- (35) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ stabilisce norme a garanzia del corretto funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati anche derivati su energia. La direttiva prevede che gli Stati membri impongano ai mercati regolamentati di disporre di meccanismi atti a garantire un funzionamento equo e ordinato dei mercati finanziari. Tuttavia, tali meccanismi non sono intesi a limitare l'evoluzione infragiornaliera dei prezzi e non sono riusciti a prevenire gli episodi di volatilità eccezionale osservati nei mercati dei derivati su gas e su energia elettrica.
- (36) Date le difficoltà incontrate dagli operatori di mercato nelle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia e l'urgenza di garantire che i mercati dei derivati su energia continuino a svolgere il loro ruolo nel soddisfare le esigenze di copertura dell'economia reale, è opportuno imporre alle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia di istituire meccanismi temporanei di gestione della volatilità infragiornaliera per prevenire movimenti eccessivi dei prezzi in modo più efficiente. Al fine di garantire che il meccanismo si applichi ai contratti più liquidi ed evitare perturbazioni indesiderate sui mercati dei derivati meno liquidi, il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbe applicarsi solo ai derivati *front month* su energia.

²¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (37) Le sedi di negoziazione che offrono strumenti derivati su merci *front month* su energia spesso ammettono la partecipazione di diverse imprese del settore energetico di tutti gli Stati membri. Tali imprese del settore energetico dipendono fortemente dai derivati negoziati in tali sedi di negoziazione per garantire forniture essenziali di gas ed energia elettrica in tutta l'Unione. Variazioni eccessive dei prezzi nelle sedi di negoziazione incidono pertanto sul funzionamento delle imprese energetiche in tutta l'Unione e, in ultima analisi, negativamente sui consumatori finali. Pertanto, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri è opportuno provvedere al coordinamento dell'attuazione e dell'applicazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, onde garantire che gli operatori essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tutti gli Stati membri beneficino di misure di salvaguardia da grandi movimenti dei prezzi che pregiudicano la loro continuità operativa con conseguenti ripercussioni negative per i consumatori finali.
- (38) Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbe impedire variazioni eccessive dei prezzi nell'arco di una giornata di negoziazione. Il meccanismo dovrebbe basarsi sul prezzo di mercato osservato a intervalli regolari. Data l'ampia diversità degli strumenti nei mercati dei derivati su energia e le peculiarità delle sedi di negoziazione associate a tali strumenti, i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbero essere adattati alle specificità di detti strumenti e mercati. Pertanto, le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire limiti di prezzo tenendo conto delle specificità di ciascun derivato su merci *front month* su energia, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.
- (39) Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbe integrare eventuali interruttori di circuito statici o dinamici già istituiti dalle sedi di negoziazione in conformità della direttiva 2014/65/UE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (40) Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da esse attuato, le sedi di negoziazione dovrebbero renderne pubblica una descrizione delle caratteristiche generali. Tuttavia, a salvaguardia di una negoziazione equa e ordinata le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute a pubblicare tutti i parametri tecnici del meccanismo da esse istituito.
- (41) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del meccanismo di gestione infragiornaliera della volatilità e di assicurare il corretto funzionamento delle sedi di negoziazione che offrono la negoziazione di derivati su merci *front month* su energia, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le condizioni di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, compresa la definizione della frequenza di rinnovo dei limiti di prezzo, o le misure da adottare se le negoziazioni oltrepassano tali limiti di prezzo. La Commissione dovrebbe pertanto poter tenere conto delle specificità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.
- (42) Al fine di concedere alle sedi di negoziazione tempo sufficiente per dare una solida attuazione al meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera conformemente al presente regolamento, è opportuno concedere a dette sedi di negoziazione un periodo fino al 31 gennaio 2023 per istituire il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera. Al fine di garantire che le sedi di negoziazione siano in grado di affrontare tempestivamente movimenti eccessivi dei prezzi anche prima dell'istituzione di detto meccanismo, esse dovrebbero disporre di un meccanismo preliminare in grado

di conseguire in linea di massima lo stesso obiettivo del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera.

- (43) Gli obblighi e le restrizioni imposti alle sedi di negoziazione e ai professionisti dalla presente misura non vanno al di là di quanto necessario per consentire alle imprese energetiche di continuare a partecipare ai mercati del gas e dell'energia elettrica e a soddisfare le loro esigenze di copertura, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico per i consumatori finali.
- (44) Per garantire un'applicazione efficiente del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla sua attuazione da parte delle sedi di negoziazione e riferire periodicamente all'Agenzia europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per garantire un'attuazione coerente del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero altresì garantire che divergenze nell'attuazione del meccanismo da parte delle sedi di negoziazione siano debitamente giustificate.
- (45) Per affrontare potenziali divergenze nell'applicazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera tra gli Stati membri e sulla base delle relazioni presentate dalle autorità competenti, l'ESMA dovrebbe coordinare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e documentare le eventuali divergenze osservate nel modo in cui le sedi di negoziazione in tutte le giurisdizioni dell'Unione attuano il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera.
- (46) Tenuto conto della riduzione senza precedenti dell'approvvigionamento di gas naturale dalla Federazione russa e del rischio persistente di ulteriori interruzioni improvvise dell'approvvigionamento, l'Unione si trova ad affrontare l'urgente necessità di diversificare le proprie forniture di gas. Tuttavia, quello del GNL è ancora un mercato emergente per l'Europa ed è difficile valutare l'accuratezza dei prezzi prevalenti su questo mercato. Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell'Unione, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dovrebbe raccogliere tutti i dati del mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL.
- (47) Tale valutazione del prezzo dovrebbe essere effettuata sulla base di tutte le transazioni relative al GNL fornito all'Unione. È opportuno conferire all'ACER il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all'Unione. Tutti i suddetti operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all'ACER dati completi relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un'operazione o depositato un'offerta o un'offerta di acquisto per concludere un'operazione. La valutazione del prezzo dell'ACER dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, tra cui i prezzi delle operazioni e, a decorrere dal 1° marzo 2023, i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all'Unione. La pubblicazione giornaliera di questa valutazione obiettiva del prezzo e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas. Data l'urgenza della misura, è opportuno che la prima pubblicazione

della valutazione del prezzo del GNL avvenga entro due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- (48) I poteri attualmente conferiti all'ACER dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione che applica l'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 (di seguito denominati congiuntamente "REMIT") non sono sufficienti a creare una serie di dati completa ed esauriente di tutte le forniture di GNL all'Unione. Una siffatta serie di dati completa ed esauriente per la valutazione giornaliera del prezzo è tuttavia necessaria affinché l'Unione possa gestire, in uno spirito di solidarietà, le sue politiche in materia di acquisizione per le importazioni internazionali di GNL, in particolare nell'attuale situazione di crisi. Per garantire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e provvedere al controllo e alla garanzia della qualità dei dati è inoltre necessario disporre dei dati e delle informazioni pertinenti sui contratti per il GNL. Questo strumento ad hoc dovrebbe consentire all'ACER di raccogliere tutti i dati di mercato necessari per condurre una valutazione completa e rappresentativa del prezzo delle forniture di GNL all'Unione.
- (49) Pur essendo opportuno che in una seconda fase una revisione più completa del quadro giuridico REMIT includa, in modo permanente, la fissazione di una valutazione giornaliera del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL, l'attuale crisi impone fin da ora la necessità di agire con urgenza per affrontare nell'immediato le gravi difficoltà di approvvigionamento e per determinare in modo accurato i prezzi delle forniture di GNL all'Unione offrendo una soluzione temporanea fino a quando la suddetta revisione del quadro giuridico REMIT non potrà essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.
- (50) Al fine di migliorare immediatamente la trasparenza dei prezzi e la certezza della pianificazione nel mercato delle importazioni di GNL, è opportuno specificare che la pertinente serie di dati dovrebbe comprendere informazioni sul prezzo e sulla quantità delle operazioni relative al GNL completate, sui prezzi e sulle quantità delle offerte e delle offerte di acquisto relative alle forniture di GNL all'Unione, nonché, se del caso, sulla formula del prezzo nel contratto a lungo termine da cui è derivato il prezzo.
- (51) La definizione di operatore di mercato soggetto a un obbligo di comunicazione dovrebbe includere tutti coloro che partecipano all'acquisto o alla vendita di carichi di GNL destinati all'Unione. Tali operatori di mercato del GNL dovrebbero essere soggetti agli obblighi e ai divieti applicabili agli operatori di mercato conformemente al REMIT.
- (52) È opportuno conferire all'ACER, in cooperazione con la Commissione, un ampio mandato per specificare la qualità e la sostanza dei dati di mercato raccolti per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo per le forniture di GNL all'Unione. L'ACER dovrebbe inoltre godere di un ampio potere discrezionale nella scelta del protocollo di trasmissione prescelto. Al fine di ottenere la massima qualità possibile nei dati di mercato da comunicare, è opportuno conferire all'ACER la facoltà di precisare tutti i parametri dei dati di mercato che dovrebbero esserle comunicati. Tali parametri dovrebbero includere, tra gli altri, le unità di riferimento usate per comunicare i dati sui prezzi, le unità di riferimento usate per comunicare i dati quantitativi, le scadenze *forward* dell'operazione o i dati dell'offerta e dell'offerta di acquisto precedenti l'operazione, nonché i protocolli di trasmissione da utilizzare per comunicare all'ACER i dati richiesti.

- (53) È opportuno che l'ACER definisca la metodologia utilizzata per stabilire la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL, nonché il processo per la revisione periodica di tale metodologia.
- (54) La valutazione del prezzo pubblicata a norma del presente regolamento dovrebbe offrire agli Stati membri e agli altri operatori di mercato maggiore trasparenza circa il prezzo praticato per le importazioni di GNL in Europa. La maggiore trasparenza dei prezzi dovrebbe a sua volta consentire agli Stati membri e ai soggetti privati domiciliati nell'Unione di agire in modo più consapevole e coordinato quando acquistano GNL sui mercati globali e, in particolare, quando utilizzano il prestatore del servizio. Un maggiore coordinamento nell'acquisto di GNL dovrebbe consentire agli Stati membri di non farsi concorrenza rilanciando prezzi di acquisto eccessivi (*outbidding*) o non in linea con il prezzo praticato dal mercato. Pertanto le valutazioni del prezzo e i differenziali dei valori di riferimento pubblicati a norma del presente regolamento sono fondamentali per accrescere la solidarietà tra gli Stati membri nell'acquisizione delle limitate forniture di GNL.
- (55) L'obbligo che incombe agli operatori di mercato di fornire all'ACER informazioni sulle transazioni relative al GNL è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di consentire all'ACER di definire un parametro di riferimento per il GNL, in particolare in quanto è in linea con gli obblighi vigenti dei gestori del mercato nel quadro del REMIT e l'ACER tutelerà la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.
- (56) Il *Title Transfer Facility* (TTF) è un mercato virtuale di fissazione dei prezzi con sede nei Paesi Bassi che, a causa della sua elevata liquidità, funge spesso da indicatore di prezzo per il mercato europeo del gas, con ripercussioni sui contratti e sulle operazioni di copertura in tutta l'UE. In determinate condizioni, dopo l'attuazione delle altre misure sui prezzi del gas, potrebbe essere necessario un intervento di emergenza mirato sui prezzi a pronti del TTF. Su proposta della Commissione, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione per istituire un meccanismo dinamico di correzione del mercato per le transazioni di gas naturale sul mercato TTF a pronti. Il prezzo massimo da stabilire deve garantire all'Unione la sicurezza dell'approvvigionamento e flussi di gas naturale intra-UE e tenere conto dell'impatto dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica. Al fine di non incidere sui flussi intra-UE, che dovrebbero continuare a consentire al gas naturale di arrivare là dove è più necessario, al prezzo a pronti corretto del TTF possono essere collegati, attraverso un corridoio di prezzo dinamico, altri hub di scambio del gas dell'Unione. Nel decidere in merito alle proposte di introduzione di un meccanismo di correzione del mercato per gli hub di scambio del gas nell'Unione, è opportuno prendere in considerazione opzioni alternative, come interventi normativi nel meccanismo di fissazione dei prezzi utilizzato nei contratti di acquisto del gas.
- (57) L'Unione è un mercato interessante per le forniture internazionali di gas ed è considerata un partner affidabile nel commercio di energia. Prima di qualsiasi intervento sul mercato che incida sulle importazioni, l'azione dovrebbe concentrarsi sul dialogo con i partner internazionali e su approcci negoziati per limitare i possibili rischi.
- (58) Di fronte alla possibilità di gravi interruzioni del gas e di penuria nell'approvvigionamento, l'Unione dovrebbe essere pronta ad applicare rapidamente diversi meccanismi di solidarietà volti ad attenuare le situazioni di emergenza. In tali circostanze eccezionali, il Consiglio dovrebbe poter decidere in merito a un

meccanismo efficiente di assegnazione del gas, che preveda norme sulla fissazione dei prezzi, a disposizione degli Stati membri in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, sulla base di una proposta della Commissione.

- (59) Il regolamento (UE) 2017/1938 prevede già la possibilità per gli Stati membri, durante un'emergenza, di attribuire priorità all'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica ed evitare sbilanciamenti di rete. Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi di gas ad esse associati potrebbero avere un impatto significativo sui volumi di gas disponibili per la solidarietà in una situazione di emergenza. In tale contesto, quando non sono in grado di procurarsi i volumi critici di gas necessari per garantire il proseguimento della produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche a gas di importanza fondamentale, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere, temporaneamente, l'applicazione di misure di solidarietà di emergenza. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbero avere il diritto di assicurarsi che il funzionamento delle loro centrali elettriche a gas di importanza fondamentale non sia compromesso quando prestano solidarietà a un altro Stato membro.
- (60) L'attivazione del meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire di richiedere esclusivamente i volumi di gas necessari per le centrali elettriche individuate dagli Stati membri come essenziali per l'adeguatezza europea del sistema elettrico. È opportuno stabilire un limite massimo dei volumi critici di gas necessari in ciascuno Stato membro per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento. La metodologia utilizzata nelle prospettive invernali dell'ENTSO-E offre una base per la fissazione di tali limiti. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di superare il limite massimo stabilito nel presente regolamento.
- (61) Le restrizioni imposte ai gestori del mercato da questa misura sono necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di riduzione dell'offerta e di aumento della domanda di gas in inverno. Esse si basano sulle misure esistenti stabilite rispettivamente nei regolamenti (UE) 2022/1369 e (UE) 2017/1938 e sono volte a rendere tali misure più efficaci nelle circostanze attuali.
- (62) Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Per questo motivo il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Tuttavia, in alcuni casi, l'uso del gas anche da parte dei clienti protetti potrebbe essere considerato non essenziale; la riduzione di questo tipo di uso, che va chiaramente al di là di quanto necessario, non comprometterebbe gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2017/1938, in particolare perché il gas consumato per scopi non essenziali potrebbe causare gravi danni in altri settori privati o commerciali. È quindi opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di realizzare risparmi di gas anche riducendo il consumo non essenziale dei clienti protetti in circostanze specifiche. Ciononostante, le eventuali misure di riduzione adottate dagli Stati membri dovrebbero essere rigorosamente limitate al consumo non essenziale e non dovrebbero in alcun modo ridurre l'uso di base dei clienti protetti né limitarne la possibilità di riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni.

- (63) È opportuno che gli Stati membri e le loro autorità competenti siano liberi di determinare le misure di riduzione applicabili e le attività corrispondenti al consumo non essenziale, quali il riscaldamento esterno, il riscaldamento delle piscine residenziali e di altri impianti residenziali complementari. La possibilità di limitare il consumo non essenziale dovrebbe consentire agli Stati membri di rafforzare le salvaguardie e garantire che il gas sia fornito ad altri settori, servizi e industrie essenziali che potrebbero così continuare a operare durante una crisi.
- (64) È opportuno che qualsiasi misura volta a ridurre il consumo non essenziale di clienti protetti sia necessaria e proporzionata e si applichi in particolare nei casi in cui sia dichiarato lo stato di crisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 o lo stato di allarme dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. I clienti protetti dovrebbero continuare a beneficiare della protezione contro l'interruzione della fornitura anche in caso di applicazione di misure per la riduzione dei consumi non essenziali. È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali misure non limitino la protezione necessaria per i clienti vulnerabili il cui consumo attuale debba essere considerato essenziale.
- (65) In caso di emergenza, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire il flusso di gas nel mercato interno. Ciò significa che le misure adottate a livello nazionale non dovrebbero dar luogo a problemi di sicurezza dell'approvvigionamento in un altro Stato membro e l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere dovrebbe rimanere sicuro e tecnicamente possibile in qualsiasi momento. Il quadro normativo vigente non prevede un processo in grado di risolvere efficacemente i conflitti tra due Stati membri su misure che incidono negativamente sui flussi transfrontalieri. Poiché le reti del gas e dell'elettricità dell'UE sono interconnesse, ciò potrebbe non solo comportare gravi problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche indebolire l'unità dell'Unione nei confronti dei paesi terzi. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di valutare le misure nazionali adottate e, se necessario, di arbitrare entro un lasso di tempo ragionevole. A tal fine, la Commissione dovrebbe poterne chiedere la modifica qualora rilevi minacce alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. Data la natura eccezionale dell'attuale crisi energetica, l'adeguamento alla decisione della Commissione dovrebbe avvenire senza ritardi che possano potenzialmente ostacolare l'approvvigionamento di gas dell'Unione. Pertanto, per il periodo di applicazione del presente regolamento, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno è opportuno sospendere le procedure di riconciliazione.
- (66) Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione²² che si applica a tutti gli Stati membri e non solo agli Stati membri fra loro confinanti. Inoltre l'uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliere e gli impianti di GNL, è importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno spirito di solidarietà. In tempi caratterizzati da interruzioni della fornitura di gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione e da un passaggio significativo dall'uso di gas da gasdotto all'uso di GNL, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare non solo delle possibilità di approvvigionamento dai gasdotti vicini, ma anche delle forniture provenienti da paesi che dispongono di impianti di GNL. Alcuni Stati membri dovrebbero poter prestare solidarietà ad altri, anche se non sono direttamente collegati attraverso né un gasdotto,

²² Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

né un paese terzo né altri Stati membri. È pertanto opportuno estendere l'obbligo di fornire solidarietà agli Stati membri non connessi dotati di impianti di GNL.

- (67) Nell'attuare il principio della solidarietà energetica, il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà volto a rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli Stati membri in caso di grave crisi. In sede di adozione delle misure necessarie ad attuare tale meccanismo, gli Stati membri devono concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
- (68) Tuttavia, nonostante l'obbligo giuridico di concludere accordi bilaterali di solidarietà entro il 1° dicembre 2018, ne è stato concluso un numero limitato, compromettendo così l'attuazione dell'obbligo giuridico di prestare solidarietà in caso di emergenza. La proposta della Commissione per un regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno del dicembre 2020 comprendeva un primo modello per un accordo tipo di solidarietà²³. Tuttavia, poiché tale modello è stato elaborato prima dell'aggressione non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, considerata l'attuale situazione di estrema scarsità di gas e prezzi in rapida ascesa e considerata la necessità di disporre con urgenza di norme standard temporanee in vigore già per il prossimo inverno, è opportuno creare un quadro temporaneo di norme standard per regolare le necessarie misure di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1938, che siano efficaci e rapidamente attuabili, non dipendano da lunghi negoziati bilaterali e siano adatte all'attuale situazione di prezzi del gas eccessivi e altamente volatili.
- (69) In linea di principio la solidarietà dovrebbe essere garantita sulla base di un'equa compensazione versata direttamente dallo Stato membro richiedente o dai soggetti delegati. La compensazione dovrebbe coprire il prezzo del gas, eventuali costi di stoccaggio effettivi/potenziati, il trasporto transfrontaliero e i costi associati. Dovrebbe essere equa, sia per gli Stati membri richiedenti che per quelli fornitori.
- (70) L'attuale crisi determina livelli di prezzo e picchi ricorrenti dei prezzi che vanno ben oltre quelli di un'eventuale situazione di crisi dell'approvvigionamento prefigurata al momento dell'adozione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Nello stabilire l'importo della compensazione per gli Stati membri che prestano solidarietà è quindi opportuno prendere in considerazione la volatilità dei prezzi che caratterizza attualmente il mercato del gas a causa della crisi del gas in corso. Sulla base del principio di solidarietà e al fine di evitare la fissazione dei prezzi in circostanze di mercato estreme, sarebbe problematico prendere il prezzo fluttuante di mercato come base per il prezzo standard della misura di solidarietà. Il prezzo del gas dovrebbe riflettere il prezzo medio del mercato dello Stato membro che presta solidarietà in un determinato periodo. Prendendo in considerazione il prezzo medio di mercato dei 30 giorni precedenti la richiesta, la compensazione continua a basarsi sul "prezzo di mercato", come stabilito nella raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018. Nelle situazioni di crisi il prezzo medio di mercato è meno dipendente dalla volatilità e da prezzi a pronti molto elevati e, in questo modo, limita gli incentivi perversi. Se fossero utilizzati i prezzi molto elevati del mercato a pronti come base per la compensazione la dimensione della solidarietà risulterebbe compromessa. Gli Stati membri che prestano solidarietà riceveranno comunque un'equa compensazione in quanto la maggior parte del gas proverrà da contratti e

²³ Cfr. l'articolo 64 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

stoccaggio a lungo termine, acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato a pronti nella situazione di crisi.

- (71) Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, il costo dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che lo Stato membro richiedente solidarietà deve pagare; lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non deve versare due volte la compensazione per gli stessi costi. Tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui i prezzi del gas hanno raggiunto livelli senza precedenti, uno Stato membro che riceve solidarietà non dovrebbe essere automaticamente obbligato a coprire altri costi, quali danni o costi di procedimenti giudiziari, che si verificano nello Stato membro fornitore.
- (72) Tuttavia, gli Stati membri conservano la possibilità di concordare bilateralmente una compensazione supplementare, che copra altri costi, come quelli derivanti dall'obbligo di pagare una compensazione nello Stato membro fornitore, tra cui i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale. Tali costi possono essere inclusi nella compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l'obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione per danni economici.
- (73) Come misura di ultima istanza, la solidarietà può essere attivata da uno Stato membro richiedente soltanto laddove il mercato non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi quelli offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. Inoltre, le misure previste nel piano di emergenza dello Stato membro richiedente, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, devono essere state esaurite.
- (74) La natura urgente e le conseguenze della potenziale attivazione del meccanismo di solidarietà dovrebbero comportare una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati, la Commissione e i responsabili per la gestione della crisi competenti designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938. La richiesta dovrebbe pertanto essere comunicata a tutte le parti in tempo utile e contenere una serie minima di elementi che consentano agli Stati membri fornitori di rispondere senza indugio. La risposta degli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbe includere informazioni sulla quantità di gas che potrebbe essere fornita allo Stato membro richiedente, compresi i volumi che potrebbero essere liberati in caso di applicazione di misure non di mercato. Gli Stati membri possono concordare ulteriori modalità tecniche e di coordinamento per agevolare la tempestività della risposta a una richiesta di solidarietà. Nel prestare solidarietà, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero garantire la sicurezza operativa e l'affidabilità della rete.
- (75) Lo Stato membro richiedente dovrebbe poter ricevere solidarietà da più Stati membri. Il meccanismo di solidarietà automatico dovrebbe subentrare solo nel caso in cui lo Stato membro fornitore non abbia concluso accordi bilaterali con lo Stato membro richiedente. Se concluso, l'accordo bilaterale tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro fornitore dovrebbe prevalere e applicarsi.
- (76) È opportuno che la Commissione possa monitorare l'applicazione del meccanismo di solidarietà automatico e, se ritenuto necessario, facilitare l'abbinamento di una risposta alle richieste di solidarietà. A tal fine, la Commissione dovrebbe offrire una piattaforma interattiva che funga da modello e consenta la presentazione continua e in

tempo reale delle richieste di solidarietà e l'abbinamento con i rispettivi volumi disponibili.

- (77) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e richiede cooperazione a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo e ottempera al principio di proporzionalità enunciato nel predetto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento prevede norme sulla celere istituzione di un sistema di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas da parte delle imprese stabilite nell'Unione o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, norme su una piattaforma di prenotazione e di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas e norme sulla gestione della congestione nelle reti di trasporto del gas.

Il presente regolamento introduce meccanismi a tutela dei cittadini e dell'economia da un livello eccessivamente elevato dei prezzi, servendosi di un parametro di riferimento ad hoc per il prezzo del GNL che sarà definito dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), di un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera per le oscillazioni estreme dei prezzi e dello sviluppo di un meccanismo di correzione del mercato presso le borse del gas.

Il presente regolamento stabilisce le norme che, qualora per il gas sia dichiarata un'emergenza, permettono una distribuzione transfrontaliera equa del gas, la garanzia della fornitura di gas ai clienti più critici e l'attuazione di misure di solidarietà transfrontaliera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "impresa di gas naturale": persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

- 1) "impianto GNL": terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
- 2) "impianto di stoccaggio del gas": impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- 3) "prestatore del servizio": impresa stabilita nell'Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara pubblica a norma del regolamento (UE) 2018/1046, l'organizzazione dell'acquisto in comune e l'esecuzione dei compiti elencati all'articolo 7;
- 4) "strumento informatico per l'acquisto in comune": strumento informatico mediante il quale l'impresa che ha ottenuto l'appalto dalla Commissione agisce da prestatore del servizio aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperendo presso i fornitori o produttori di gas naturale l'offerta atta a soddisfare detta domanda aggregata;
- 5) "ACER": Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita con regolamento (UE) 2019/942;
- 6) "negoziiazione di GNL": offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL:
 - a) che specificano la consegna nell'Unione, o
 - b) cui consegue la consegna nell'Unione, o
 - c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;
- 7) "dati di mercato del GNL": registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all'articolo 21, paragrafo 1;
- 8) "operatore di mercato del GNL": persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;
- 9) "valutazione del prezzo del GNL": determinazione secondo la metodologia stabilita dall'ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;
- 10) "parametro di riferimento per il GNL": ai fini del presente regolamento, determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento giornaliero del contratto *future front month* sul gas su TTF che l'ICE mette gratuitamente a disposizione di tutti sul proprio sito web a chiusura della giornata;
- 11) "sede di negoziazione": una delle strutture seguenti:
 - a) "mercato regolamentato" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
 - b) "sistema multilaterale di negoziazione" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

- c) "sistema organizzato di negoziazione" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
- 12) "derivato su merci *front month* su energia": derivato su merci quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l'energia elettrica o il gas e ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati nella sede di negoziazione;
- 13) "autorità competente": autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;
- 14) "volume critico di gas per la produzione di energia elettrica": consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l'adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell'adeguatezza invernale a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
- 15) "cliente protetto": cliente protetto quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;
- 16) "cliente protetto nel quadro della solidarietà": cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.

CAPO II – MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS

Sezione 1

Coordinamento degli acquisti di gas nell'Unione

Articolo 3

Trasparenza e scambio di informazioni

1. L'impresa di gas naturale o l'impresa consumatrice di gas stabilita nell'Unione, ovvero l'autorità o il soggetto regolamentato di uno Stato membro, che intende negoziare con produttori o fornitori di gas naturale l'acquisto, la compravendita o la fornitura di gas in volume superiore a 5 TWh informa la Commissione, prima della conclusione del contratto o del protocollo e secondo le modalità previste al presente articolo, dell'intenzione di concludere un contratto di fornitura di gas o un protocollo d'intesa.
2. L'impresa di gas naturale o l'impresa consumatrice di gas stabilita nell'Unione, ovvero l'autorità o il soggetto regolamentato di uno Stato membro, informa la Commissione, almeno sei settimane prima della conclusione del contratto o protocollo d'intesa giuridicamente vincolante di cui al paragrafo 1, dell'identità del o dei partner contrattuali, dei volumi interessati, delle date previste e, se del caso, del prestatore del servizio che organizza l'acquisto per conto dello Stato membro.
3. La Commissione, se ritiene che l'acquisto di gas da parte dell'impresa di gas naturale o impresa consumatrice di gas stabilita nell'Unione, ovvero dell'autorità o soggetto regolamentato di uno Stato membro, possa ripercuotersi negativamente sul

²⁴ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

funzionamento degli acquisti in comune, sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica, può rivolgere allo Stato membro interessato una raccomandazione affinché adotti misure atte a scongiurare l'impatto negativo.

4. La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc di cui all'articolo 4 prima di formulare la raccomandazione prevista al paragrafo 3.
5. Il soggetto che informa la Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 ha facoltà di indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altro tipo, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte debba essere considerata riservata e se le informazioni comunicate possano essere condivise con gli altri Stati membri.
6. Le richieste di riservatezza a norma del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione provvede a che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato rigorosamente ai propri servizi che ne hanno assoluta necessità. I rappresentanti della Commissione trattano le informazioni sensibili con la debita riservatezza.
7. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato. Nello scambio è preservata la riservatezza delle informazioni e sono tutelati la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti cui si applica il presente regolamento. Il sistema non usa le informazioni raccolte per scopi diversi dall'esecuzione del contratto.
8. I server sono ubicati fisicamente e le informazioni conservate nel territorio dell'Unione.

Articolo 4

Comitato direttivo ad hoc

1. È costituito un comitato direttivo ad hoc per favorire il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune.
2. La Commissione costituisce il comitato direttivo ad hoc entro sei settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento; il comitato direttivo si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dalla Commissione.
3. Il comitato direttivo ad hoc adotta il regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese dalla data di applicazione del presente regolamento.
4. Il comitato direttivo ad hoc assiste nella valutazione delle informazioni comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 3, in particolare per accertare se il pertinente acquisto di gas migliori la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica. Se del caso, il comitato direttivo ad hoc tiene conto degli effetti positivi che la partecipazione delle imprese all'acquisto in comune organizzato dal prestatore del servizio produce in termini di sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e di solidarietà energetica.

Sezione 2

Gare d'appalto comuni e aggregazione della domanda

Articolo 5

Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

1. La Commissione appalta, con procedura di gara pubblica a norma del regolamento (UE) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell'Unione che agisce da prestatore del servizio per l'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 7.
2. Il contratto di servizi con il prestatore del servizio selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l'eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.
3. La Commissione stabilisce nel contratto di servizi gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, fra cui l'uso dello strumento informatico per l'acquisto in comune, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.
4. Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore del servizio.
5. La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti elencati all'articolo 7 e di consentirle di accertare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 6 ter del regolamento (UE) 2017/1938 da parte delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas.

Articolo 6

Criteri di selezione del prestatore del servizio

1. La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:
 - a) il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;
 - b) il prestatore del servizio non è:
 - i) sottoposto a restrizioni in virtù di misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
 - ii) posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, né agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
 - iii) posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica

russa o da entità o organismo stabilito in Russia, né agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire al prestatore del servizio di mettere fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persona fisica o giuridica, entità o organismo:
 - a) sottoposto a restrizioni in virtù di misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
 - b) posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
 - c) posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
3. Il prestatore del servizio non fa parte di un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di gas naturale nell'Unione o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia.
4. La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:
 - a) livello di esperienza nell'organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all'asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l'ausilio di appositi strumenti informatici;
 - b) livello di esperienza nell'adattamento delle procedure di gara o di vendita all'asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;
 - c) livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l'offerta;
 - d) qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e
 - e) capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.

Articolo 7

Compiti del prestatore del servizio

1. Il prestatore del servizio organizza l'acquisto in comune, in particolare:
 - a) aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l'ausilio dello strumento informatico per l'acquisto in comune;
 - b) reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l'offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l'ausilio dello strumento informatico per l'acquisto in comune, e assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura;

- c) verificando, accreditando e registrando gli utenti; e
 - d) prestando agli utenti o alla Commissione tutti i servizi ausiliari necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di cui all'articolo 5.
2. Le condizioni relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione sono stabilite nel contratto.

Articolo 8

Partecipazione all'acquisto in comune

1. La partecipazione all'acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell'Unione o in una parte contraente della Comunità dell'energia. L'impresa di gas naturale o l'impresa consumatrice di gas non partecipa all'aggregazione della domanda se è:
 - a) sottoposta a restrizioni in virtù di misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
 - b) posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
 - c) posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
2. Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persona fisica o giuridica, entità o organismo:
 - a) sottoposto a restrizioni in virtù di misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
 - b) posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
 - c) posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
3. Ciascuno Stato membro o altro portatore di interessi può erogare sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, al partecipante alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio, ove applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di garanzie a copertura del fabbisogno di garanzie reali o a copertura del rischio di costi aggiuntivi in caso di insolvenza di altri acquirenti che partecipano allo stesso contratto di acquisto in comune.

4. Le restrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano alla sezione 2 e alla sezione 3 per quanto concerne i consorzi d'acquisto di gas, segnatamente agli articoli 5, 7, 10, 11 e 12.

Articolo 9

Forniture di gas naturale escluse dall'acquisto in comune

1. Non è ammessa all'acquisto in comune la fornitura di gas naturale originario della Federazione russa introdotta nello Stato membro o nella parte contraente della Comunità dell'energia da uno dei punti di entrata seguenti:
- a) Greifswald;
 - b) Lubmin II;
 - c) Imatra;
 - d) Narva;
 - e) Värskä;
 - f) Luhamäa;
 - g) Sakiai;
 - h) Kotlovka;
 - i) Kondratki;
 - j) Wysokoje;
 - k) Tietarowka;
 - l) Mozyr;
 - m) Kobryn;
 - n) Sudha (RU)/Ucraina;
 - o) Belgorod (RU)/Ucraina;
 - p) Valuyki (RU)/Ucraina;
 - q) Serebryanka (RU)/Ucraina;
 - r) Pisarevka (RU)/Ucraina;
 - s) Sokhranovka (RU)/Ucraina;
 - t) Prokhorovka (RU)/Ucraina;
 - u) Platovo (RU)/Ucraina;
 - v) Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

Articolo 10

Obbligatorietà del prestatore del servizio

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio, in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di riempimento indicati all'articolo 6 bis del

regolamento (UE) 2017/1938 e per attuare le misure a tal fine previste all'articolo 6 ter del medesimo regolamento.

2. Lo Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo impone alle imprese di gas naturale soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per conseguire l'obiettivo di riempimento al 90 % degli impianti di stoccaggio di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo impone alle imprese di gas naturale soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % dei volumi corrispondenti agli obblighi di riempimento transfrontaliero di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 11

Consorzio d'acquisto di gas

Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all'aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell'Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all'obbligo di trasparenza imposto dall'articolo 3.

Sezione 3

Potenziamento dell'uso dei terminali e gasdotti di GNL

Articolo 12

Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di stoccaggio

Gli utenti di impianti GNL e di impianti di stoccaggio che lo desiderino hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009. Entro due mesi dal [data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori di impianti GNL e di impianti di stoccaggio allestiscono, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione che consenta agli utenti di impianti GNL e di impianti di stoccaggio di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 13

Piattaforma di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio

1. Entro due mesi dal [data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori di impianti GNL e di impianti di stoccaggio allestiscono, rispettivamente, una piattaforma europea di trasparenza per il GNL e una piattaforma di trasparenza per lo

stoccaggio su cui pubblicare, in modo trasparente e di facile utilizzo, le informazioni richieste dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 715/2009. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore di pubblicare qualsiasi altra informazione utile per gli utenti del sistema.

2. Entro un mese dal [data di entrata in vigore del presente regolamento] l'impianto GNL che fruisce di una deroga alle norme sull'accesso di terzi in conformità dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e il gestore dell'impianto di stoccaggio di gas naturale nell'ambito del regime di accesso negoziato di terzi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE rendono pubbliche le tariffe per l'infrastruttura.

Articolo 14

Uso più efficace delle capacità di trasporto

1. In caso di sottoutilizzo a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità continua contrattuale che risulta sottoutilizzata ai sensi del paragrafo 2 come prodotto di capacità mensile e come prodotto di capacità giornaliera e infragiornaliera per il mese.
2. La capacità continua contrattuale risulta sottoutilizzata se negli ultimi 30 giorni l'utente della rete ha usato o offerto meno dell'80 % in media della capacità continua prenotata. Il gestore del sistema di trasporto sorveglia costantemente la capacità inutilizzata e comunica all'utente della rete il quantitativo di capacità destinato al ritiro al più tardi prima di informarlo del quantitativo di capacità da offrire per la successiva asta rolling di capacità mensile a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione.
3. Il quantitativo di capacità da offrire è pari alla differenza tra l'utilizzo medio nel mese precedente e l'80 % della capacità continua sotto contratto per un periodo superiore a un mese.
4. All'atto dell'assegnazione di capacità, la capacità disponibile offerta all'asta ha la precedenza rispetto alla capacità inserita nell'asta tramite il presente meccanismo.
5. Se venduta, la capacità offerta dal gestore del sistema di trasporto è tolta al detentore originario della capacità contrattuale. Il detentore originario può usare su base interrompibile la capacità continua ritirata.

CAPO III – PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITÀ INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI

Sezione 1

Strumento temporaneo di gestione dell'eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici

Articolo 15

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera

1. Entro il 31 gennaio 2023 ciascuna sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci *front month* su energia predispone, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore ("limiti di prezzo") che racchiudono la forcilla al di sopra e

al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti ("meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera"). La sede di negoziazione provvede a che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedisca oscillazioni eccessive dei prezzi di tali derivati nel corso di una stessa giornata di negoziazione.

2. La sede di negoziazione stabilisce, per ciascun derivato su merci *front month* su energia ivi negoziato, il metodo di calcolo applicabile alla determinazione dei limiti di prezzo rispetto al prezzo di riferimento. Il primo prezzo di riferimento della giornata è il prezzo di apertura. I prezzi di riferimento successivi sono l'ultimo prezzo di mercato via via osservato a intervalli regolari. In caso di interruzione delle negoziazioni in corso di giornata, il primo prezzo di riferimento dopo l'interruzione è il prezzo di apertura alla ripresa delle negoziazioni.
3. I limiti di prezzo sono espressi in valore assoluto oppure in termini relativi sotto forma di variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento. La sede di negoziazione adegua il metodo di calcolo alle peculiarità di ciascun derivato su merci *front month* su energia, al profilo di liquidità del mercato per il derivato e al suo profilo di volatilità. La sede di negoziazione informa senza indugio l'autorità competente del metodo applicato.
4. La sede di negoziazione aggiorna i limiti di prezzo a intervalli regolari durante l'orario di negoziazione, in base al prezzo di riferimento.
5. La sede di negoziazione rende pubbliche senza indugio le caratteristiche del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera predisposto.
6. Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera non sostituisce gli interruttori di circuito già istituiti dalla sede di negoziazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento a norma della direttiva 2014/65/UE, e si applica in aggiunta ad essi.
7. La sede di negoziazione informa senza indugio l'autorità competente delle modifiche che intende apportare al metodo di calcolo dei limiti di prezzo applicabile a un determinato derivato su merci *front month* su energia.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le condizioni uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, in considerazione delle peculiarità di ciascun derivato su merci *front month* su energia, del profilo di liquidità del mercato per il derivato e del suo profilo di volatilità. In particolare la Commissione può, ai fini della fluidità di funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci *front month* su energia, indicare gli intervalli di tempo ai quali saranno aggiornati i limiti di prezzo o le misure da adottare se la negoziazione li supera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33.

Articolo 16

Ruolo delle autorità competenti

1. L'autorità competente vigila sull'attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera. L'autorità competente provvede a che le eventuali divergenze nell'attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione stabilite nel proprio Stato membro siano giustificate dalle peculiarità della sede di negoziazione o del derivato su merci d'interesse.

2. Ciascuna autorità competente provvede a che le sedi di negoziazione applichino meccanismi preliminari atti ad attenuare l'eccessiva volatilità sui mercati dei derivati su merci *front month* su energia nel periodo che intercorre fino all'istituzione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
3. Ciascuna autorità competente riferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), entro tre settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito a intervalli regolari, in merito all'attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione sulle quali esercita la vigilanza.

Articolo 17

Ruolo di coordinamento dell'ESMA

1. L'ESMA coordina e sorveglia l'attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni che le autorità competenti le trasmettono a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.
2. L'ESMA documenta le eventuali divergenze tra le diverse giurisdizioni dell'Unione nell'attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni delle autorità nazionali competenti. Entro il [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione dell'efficienza dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. La Commissione vaglia, in base alla relazione, l'ipotesi di presentare al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

Sezione 2

Incarico all'ACER di raccogliere e pubblicare dati oggettivi sui prezzi

Articolo 18

Compiti e poteri dell'ACER in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'ACER elabora e pubblica con urgenza una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini della valutazione l'ACER raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni.
2. Entro il 31 marzo l'ACER elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL. Ai fini del parametro di riferimento l'ACER raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.
3. Per espletare i compiti che le spettano a norma della presente sezione, l'ACER dispone dei poteri che le sono conferiti in forza del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, mentre agli operatori di mercato del GNL si applicano gli obblighi e i divieti che il regolamento (UE) n. 1227/2011 impone agli operatori di mercato.

Articolo 19

Valutazione dei prezzi del GNL e parametro di riferimento

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18:00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Entro il 1° marzo 2023, oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'ACER pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, al più tardi alle ore 19:00 o non appena tecnicamente possibile.
2. Ai fini del presente articolo l'ACER può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 20

Trasmissione all'ACER dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'ACER i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche di cui all'articolo 21 e in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi (ore 18:00).
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato prima della pubblicazione della valutazione quotidiana dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33.
3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'ACER emana orientamenti su quanto segue:
 - a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e
 - b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato richiesti.
4. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all'ACER i dati di mercato del GNL richiesti attraverso i canali istituiti dall'ACER e a titolo gratuito.

Articolo 21

Qualità dei dati di mercato

1. I dati di mercato del GNL comprendono:
 - a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto/vendita;
 - b) parte segnalante;
 - c) prezzo dell'operazione;
 - d) quantitativi oggetto del contratto;
 - e) valore del contratto;
 - f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;
 - g) condizioni di consegna;

- h) punti di consegna;
 - i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:
 - i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;
 - ii) data e ora dell'operazione;
 - iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;
 - iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'ACER.
2. L'operatore di mercato del GNL fornisce all'ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:
- a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh, con indicazione dei tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;
 - b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;
 - c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;
 - d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'ACER (elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di comunicazione, regolamento (UE) n. 1227/2011 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014); le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;
 - e) se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.
3. L'ACER emana orientamenti riguardo ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Articolo 22

Continuità operativa

L'ACER riesamina e aggiorna periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato.

Sezione 3

Articolo 23

Meccanismo di correzione del mercato

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che prevede un meccanismo temporaneo per limitare gli episodi di eccessivo rincaro del gas.

2. La decisione di cui al paragrafo 1:
- a) determina un meccanismo dinamico di correzione del mercato per le operazioni riguardanti il gas naturale presso il punto di scambio virtuale del Title Transfer Facility (TTF), gestito da Gasunie Transport Services B.V.. Al prezzo a pronti corretto del TTF possono essere collegati, attraverso un corridoio di prezzo dinamico, anche altri hub di scambio del gas nell'Unione;
 - b) non pregiudica la compravendita di gas fuori borsa;
 - c) non mette a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione;
 - d) dipende dai progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di gas;
 - e) non comporta un aumento complessivo del consumo di gas;
 - f) è concepita in modo tale da non impedire i flussi di gas basati sul mercato all'interno dell'Unione;
 - g) non compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici; e
 - h) tiene conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l'Unione.

Articolo 24

Sospensione del meccanismo di correzione del mercato

Il Consiglio, deliberando immediatamente in linea con una proposta della Commissione e sulla scorta di un'eventuale raccomandazione dell'ACER, adotta una decisione che sospende il meccanismo di correzione del mercato se non sussistono più i motivi per i quali è stato introdotto, in particolare per quanto riguarda gli episodi di eccessivo rincaro del gas, o se si verificano turbative indesiderate del mercato, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi all'interno dell'Unione. Il meccanismo di correzione del mercato si applica solo finché è in vigore il presente regolamento.

CAPO IV – MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

Sezione 1

Meccanismo di assegnazione in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione

Articolo 25

Proposta di meccanismo di assegnazione

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che prevede un meccanismo di fissazione dei prezzi, in linea con le condizioni standard per gli accordi di solidarietà, e di assegnazione delle capacità per il gas al fine di rifornire gli Stati membri per i quali è stata dichiarata un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.

2. La decisione garantisce che, in caso di interruzione significativa delle forniture di gas che interessi un'intera regione, l'accesso alle fonti di gas disponibili sia adeguatamente ripartito tra gli Stati membri.

Articolo 26

Coinvolgimento del gruppo di gestione della crisi

Nell'istituzione e nell'attuazione del meccanismo di assegnazione la proposta coinvolge il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1938.

Sezione 2

Solidarietà in relazione al gas per l'approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti

Articolo 27

Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

1. La misura di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica solo qualora lo Stato membro richiedente non sia stato in grado di coprire:
 - a) la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà; o
 - b) il volume critico di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di cui all'allegato 1, nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, lettere da b) a d), del suddetto regolamento.
2. Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1938 ha il diritto di dedurre dall'offerta di solidarietà:
 - a) le forniture ai suoi clienti protetti, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali; e
 - b) le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
3. I volumi critici di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica non superano i volumi indicati nell'allegato 1. Se lo Stato membro è in grado dimostrare che per evitare una crisi dell'energia elettrica nel suo territorio è necessario un volume di gas maggiore, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata, consentire la detrazione di volumi più elevati.

Articolo 28

Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti

1. In via eccezionale e per il periodo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11,

paragrafo 1, e all'articolo 12 del medesimo regolamento o lo stato di allarme dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas. Le misure sono limitate agli usi non essenziali del gas e tengono conto degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1369.

2. In nessun caso è ridotto il consumo dei clienti vulnerabili quali definiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e gli Stati membri non interrompono le forniture a tali clienti in conseguenza dell'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 29

Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri

Se, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell'accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1938. Non si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento.

Sezione 3

Norme relative alle misure di solidarietà

Articolo 30

Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL

1. L'obbligo di prestare solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica non solo agli Stati membri direttamente connessi allo Stato membro richiedente ma anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, a condizione che sia disponibile l'infrastruttura necessaria per trasportare il gas allo Stato membro richiedente.
2. Lo Stato membro dotato di impianti GNL che non è direttamente connesso allo Stato membro richiedente può concordare bilateralmente con qualsiasi altro Stato membro le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per la prestazione di solidarietà.
3. Se al momento del ricevimento della richiesta di solidarietà non è stato concluso alcun accordo bilaterale, allo Stato membro non connesso si applicano le norme standard per le misure di solidarietà di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Norme standard per le misure di solidarietà

1. Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938 ("accordo di solidarietà"), la fornitura di gas in caso di emergenza in forza

dell'obbligo sancito all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2. La compensazione per la misura di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938 non eccede costi ragionevoli. Essa comprende in ogni caso:
 - a) il prezzo nello Stato membro che presta solidarietà;
 - b) le spese di stoccaggio e trasporto fino al punto di consegna;
 - c) altre spese, se concordate tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che presta solidarietà.
3. A meno che lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino altrimenti, il prezzo del gas fornito allo Stato membro richiedente corrisponde al prezzo medio di mercato nello Stato membro che presta solidarietà nei 30 giorni precedenti la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo medio di mercato nell'ultimo mese presso la borsa o il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato.
4. Lo Stato membro richiedente sostiene i costi di trasporto e stoccaggio. Lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che presta solidarietà sono liberi di concordare ulteriori costi e condizioni.
5. A meno che lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino condizioni di compensazione diverse, la compensazione dovuta a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938 non comprende:
 - a) i costi di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà;
 - b) i costi di procedimenti giudiziari o arbitrali nello Stato membro che presta solidarietà.
6. La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938 è versata direttamente dallo Stato membro richiedente allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da quest'ultimo nell'offerta di solidarietà.
7. Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà attua la misura di solidarietà quanto prima e comunque entro [3] giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro richiedente soltanto se dimostra che:
 - a) non dispone di gas sufficiente per rifornire i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà o per i volumi critici di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica; oppure
 - b) non dispone di una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire GNL.
8. Oltre alle norme standard di cui al presente articolo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.

Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà

1. Lo Stato membro che chiede l'applicazione delle misure di solidarietà a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue: volumi di gas richiesti e informazioni sulla pressione del gas, sul potere calorifico, sul punto di consegna, sulle tempistiche della prima consegna possibile e sulla durata prevista delle consegne.
2. La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili nazionali per la gestione della crisi designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa il volume che è in grado di fornire ai punti di consegna indicati e con le tempistiche richieste, compreso il volume risultante da eventuali riduzioni o dallo svincolo di scorte strategiche qualora quello che può essere fornito attraverso misure volontarie di mercato non sia sufficiente.
4. La richiesta di solidarietà è presentata almeno 24 ore prima del termine di consegna indicato. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 24 ore. La ricezione della risposta e il volume accettato dallo Stato membro richiedente sono confermati al più tardi 24 ore prima del termine di consegna.
5. La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata.
6. Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente articolo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà.
7. La Commissione può agevolare l'attuazione degli accordi di solidarietà, segnatamente predisponendo un modello sotto forma di piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze d'esecuzione attribuite alla Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'articolo 14 si applica a decorrere da tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Esso si applica per un periodo di un anno dall'entrata in vigore.

Articolo 35

Riesame

Entro il 1° ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'acquisto in comune di gas e all'uso efficiente delle infrastrutture del gas naturale durante la crisi energetica

1.2. Settore/settori interessati

Settore: Energia

Attività:

Piattaforma dell'UE per l'energia

Elaborazione della valutazione del prezzo del GNL/del parametro di riferimento per il GNL

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁵

☐ la proroga di un'azione esistente

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Nel contesto dell'interruzione delle forniture di gas dalla Federazione russa, la comunicazione REPowerEU ha annunciato l'elaborazione di accordi di acquisto in comune riguardanti gas, GNL e idrogeno.

La presente proposta dovrebbe pertanto aiutare le imprese di gas negli Stati membri e nelle parti contraenti della Comunità dell'energia a ottenere forniture supplementari di GNL e gas da gasdotto per sostituire le forniture mancanti di gas dalla Federazione russa. Questo meccanismo dovrebbe anche gettare le basi per il futuro acquisto in comune di idrogeno.

La proposta mira inoltre a rafforzare le vigenti misure di gestione della congestione per i gasdotti in modo da dotare i gestori del sistema del gas di strumenti per reagire rapidamente ai cambiamenti che interessano i flussi di gas e affrontare un'eventuale congestione contrattuale. In particolare, le nuove norme potrebbero accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate.

È altresì della massima importanza ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell'UE e l'utilizzo degli impianti di stoccaggio. Sono necessari una piattaforma per la trasparenza e un mercato organizzato delle capacità secondarie, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas tramite gasdotti.

²⁵

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Parametro di riferimento per il GNL

Occorre anche determinare in modo stabile e prevedibile i prezzi delle importazioni di GNL indispensabili per ovviare alle carenze di approvvigionamento provocate dalla probabile interruzione delle importazioni di gas dalla Russia. Con la presente proposta si incarica l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di creare uno strumento per la valutazione obiettiva dei prezzi delle importazioni di GNL nell'UE, raccogliendo informazioni in tempo reale su tutte le operazioni quotidiane. In questo modo sarà possibile fornire informazioni più complete agli acquirenti e aumentare la trasparenza dei prezzi.

Maggiore sicurezza dell'approvvigionamento

Ridurre in modo proattivo la domanda di gas, prepararsi a eventuali interruzioni dell'approvvigionamento e, al tempo stesso, evitare di esaurire gli impianti di stoccaggio sono altrettanti elementi fondamentali della risposta dell'UE in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Al fine di anticipare i tempi e prepararsi al meglio all'inverno 2023-24, e per riempire i depositi sotterranei fino al 90 % della capacità, come concordato nel regolamento (UE) 2022/1032, qualunque riduzione della domanda di gas, anche adesso, sarà proficua. Pertanto la validità del regolamento sulla riduzione della domanda dovrebbe essere prorogata oltre l'agosto 2023 e gli sforzi volti a ridurre la domanda di gas dovrebbero essere mantenuti oltre il marzo 2023.

Contemporaneamente, al fine di rafforzare la preparazione a eventuali emergenze durante la stagione invernale e data l'importanza che tutti i gruppi di consumatori contribuiscano a risparmiare gas nei limiti delle loro capacità, la presente proposta contiene disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare, in via eccezionale, misure volte a diminuire il "consumo non essenziale" dei clienti protetti, a condizione di non ridurre la protezione dei consumatori vulnerabili che non dispongono di alcun margine per ridurre il loro consumo e purché ciò non comporti l'interruzione dell'approvvigionamento di alcun cliente protetto.

La presente proposta introduce un meccanismo automatico tra gli Stati membri per garantire assistenza reciproca nel rifornire i clienti protetti nel quadro della solidarietà e le centrali elettriche critiche alimentate a gas, qualora si verifichi un'emergenza che comporti una gravissima penuria di gas. Si propone inoltre che gli Stati membri possano attivare, a determinate condizioni, una richiesta su base solidale se le centrali elettriche a gas necessarie per garantire l'adequatezza del sistema elettrico rischiano di non essere rifornite di volumi critici di gas.

Infine la proposta sottolinea la possibilità di un'emergenza a livello dell'Unione o regionale con gravi interruzioni del gas e carenze di approvvigionamento. In simili circostanze l'Unione dovrebbe essere pronta ad applicare rapidamente diversi meccanismi di solidarietà in maniera coordinata a livello regionale per mitigare la situazione di emergenza.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Istituire un sistema che permetta di effettuare l'acquisto in comune di gas naturale e GNL.

Obiettivo specifico 2

Contribuire a evitare la congestione (contrattuale e fisica) dei gasdotti e terminali GNL dell'UE esistenti.

Obiettivo specifico 3

Accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate nei flussi di gas.

Obiettivo specifico 4

Creare una piattaforma per la trasparenza e un mercato organizzato delle capacità secondarie per il GNL, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas tramite gasdotti.

Obiettivo specifico 5

Elaborare una valutazione giornaliera del prezzo del GNL/un parametro di riferimento per il GNL a cura dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Obiettivo specifico 6

Creare un meccanismo di solidarietà automatico tra gli Stati membri durante un'emergenza che comporti una gravissima penuria di gas; definire, in questo contesto, specifiche disposizioni relative alle centrali elettriche alimentate a gas.

Obiettivo specifico 7

Consentire agli Stati membri di adottare, in via eccezionale, misure volte a diminuire il "consumo non essenziale" dei clienti protetti, a condizione di non ridurre la protezione dei consumatori vulnerabili.

Obiettivo specifico 8

Affrontare la possibilità di un'emergenza a livello dell'Unione o regionale con gravi interruzioni del gas e carenze di approvvigionamento, in modo tale che l'Unione sia pronta ad applicare rapidamente diversi meccanismi di solidarietà in maniera coordinata a livello regionale per mitigare la situazione di emergenza.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta è una misura straordinaria volta a migliorare l'uso efficiente dell'infrastruttura UE del gas all'insegna della solidarietà e contribuire alla ricerca di nuove fonti e modalità di approvvigionamento di gas e, se necessario, anche di idrogeno per il futuro.

La proposta istituisce un parametro di riferimento per il GNL, che fornirà informazioni più complete agli acquirenti e aumenterà la trasparenza dei prezzi.

La proposta rafforza l'architettura dell'Unione per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, affinché l'UE sia più preparata ad affrontare un'eventuale situazione di emergenza.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivo specifico 1

Creazione del sistema e relativo utilizzo in comune da parte di diversi operatori del mercato.

Obiettivo specifico 2

Livello di congestione (contrattuale e fisica) dei gasdotti e terminali GNL dell'UE esistenti.

Obiettivo specifico 3

Migliore commercializzazione delle capacità a lungo termine inutilizzate nei flussi di gas.

Obiettivo specifico 4

Creazione di una piattaforma per la trasparenza e di un mercato organizzato delle capacità secondarie per il GNL, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas tramite gasdotti.

Obiettivo specifico 5

Pubblicazione quotidiana a cura dell'ACER della valutazione del prezzo del GNL/del parametro di riferimento per il GNL.

Obiettivo specifico 6

Gli Stati membri devono essere in grado di far fronte a un'emergenza che comporti una gravissima penuria di gas per mezzo di un meccanismo di solidarietà automatico.

Obiettivo specifico 7

Definizione da parte degli Stati membri del concetto di "consumo non essenziale" dei clienti protetti, elaborato in modo tale da non ridurre la protezione dei consumatori vulnerabili.

Obiettivo specifico 8

Capacità degli Stati membri di agire in maniera coordinata a livello regionale per mitigare una situazione di emergenza.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione rapido e uniforme.

La proposta renderà necessarie risorse supplementari per la DG ENER, la DG COMP e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Nello specifico la proposta attribuisce nuovi compiti all'ACER, segnatamente l'elaborazione e la pubblicazione di una valutazione quotidiana del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL. L'ACER dovrà rispettare i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi (PRA), i quali prescrivono valutatori esperti, continuità e programmazione dell'avvicendamento, controllo dei valutatori, piste di controllo e gestione dei reclami. Per soddisfare i requisiti IOSCO saranno necessari altri 5 equivalenti a tempo pieno sotto forma di 5 agenti temporanei (AT).

I nuovi AT sono tenuti a fornire orientamenti sulle comunicazioni infragiornaliere riguardanti il GNL, comprese le offerte e le offerte d'acquisto, a garantire la qualità dei dati comunicati relativi al GNL e a conformarsi alle buone prassi di altre agenzie di rilevazione dei prezzi che rispettano i principi IOSCO – un esercizio permanente che non è attualmente coperto dalle risorse dell'ACER. Le valutazioni dei prezzi secondo i principi IOSCO sono elaborate da un primo relatore che copre quel mercato specifico, poi sottoposte alla revisione di un secondo relatore di pari livello ed infine sistematicamente approvate da un relatore anziano o da un superiore prima della pubblicazione. È necessario disporre di soluzioni di emergenza per garantire la continuità operativa, mentre le procedure di reclamo devono essere gestite in modo indipendente. Occorre attuare questo processo di revisione inter pares per la valutazione dei prezzi al fine di accertare che le procedure e le metodologie di fissazione dei prezzi secondo i principi IOSCO siano applicate in modo corretto e coerente e per garantire l'integrità e la qualità dei prezzi pubblicati.

L'ACER necessita inoltre di risorse supplementari: 1) per coprire la consulenza che permetterà di elaborare la metodologia di valutazione dei prezzi nel primo anno; 2) per la consulenza informatica mirante ad adeguare il sistema informatico di comunicazione dell'ACER, che dovrà passare dall'attuale raccolta di dati ex post nell'ambito del REMIT alla raccolta infragiornaliera di dati e all'analisi delle offerte, delle offerte di acquisto e degli scambi, come prescritto dal nuovo atto legislativo; 3) per garantire la pista di controllo; 4) per gli audit esterni a partire dal secondo anno di attuazione e 5) per l'infrastruttura informatica e il servizio di assistenza utenti a partire dal secondo anno di attuazione, partendo dal presupposto che sarà possibile riutilizzare/aggiornare l'attuale infrastruttura REMIT.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri richiede una risposta coordinata dell'UE. Le forniture di gas russo sono diminuite in modo significativo fino a raggiungere il 9 % dell'approvvigionamento di gas da gasdotto nel settembre 2022 (14 % se si include il GNL) a fronte di una quota del 41 % di gas russo da gasdotto (45 % se si include il GNL) nel 2021.

La presente proposta dovrebbe aiutare gli Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia e le rispettive imprese di gas a ottenere forniture alternative di GNL e gas da gasdotto per sostituire le forniture mancanti di gas dalla Federazione russa. Oltre alla riduzione della domanda di gas, alle misure di efficienza energetica e

alla diffusione di fonti rinnovabili, questo divario dovrà essere colmato mediante l'acquisto di fonti di gas supplementari, prevalentemente GNL.

Questo meccanismo dovrebbe inoltre fungere da base per il futuro acquisto in comune di idrogeno.

L'elaborazione da parte dell'ACER di una valutazione del prezzo del GNL/un parametro di riferimento per il GNL fornirà informazioni più complete agli acquirenti e aumenterà la trasparenza dei prezzi.

Le disposizioni miranti a rafforzare il quadro per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas consentirebbero di contrastare meglio qualsiasi potenziale emergenza imminente in modo coordinato e all'insegna della solidarietà, apportando in tal modo un valore aggiunto dal punto di vista sociale, economico e politico.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza in materia di acquisti in comune nel settore del gas naturale è alquanto limitata. Tuttavia l'esperienza maturata con l'acquisto in comune di vaccini contro la COVID-19 indica che si tratta di uno strumento utile. Va comunque sottolineato che i vaccini sono stati acquistati dagli Stati membri mentre il gas deve essere acquistato dalle imprese, e questo comporta difficoltà specifiche.

L'ACER ha una vasta esperienza nella raccolta e nel trattamento dei dati di mercato nell'ambito del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione ("REMIT").

Le disposizioni miranti a rafforzare il quadro per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas si basano sull'esperienza maturata con l'attuazione dell'attuale quadro giuridico e sul lavoro di preparazione svolto nel corso del 2022.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale, anche se comporterà una riprogrammazione all'interno della rubrica 1 per quanto riguarda il contributo all'ACER. Gli stanziamenti operativi necessari alla DG ENER saranno coperti dalla dotazione delle linee di bilancio della DG ENER.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il fabbisogno supplementare di risorse umane è giustificato dai nuovi compiti che diventeranno permanenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e affinché la costituzione del consorzio d'acquisto di gas avvenga conformemente al diritto della concorrenza, mentre i compiti esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro. Tuttavia, nell'ambito dell'attuale QFP, la Commissione deve lavorare mantenendo la stabilità dell'organico; occorrerà quindi ridistribuire le risorse all'interno dell'istituzione.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

☒ durata limitata

- ☒ in vigore dal [giorno di entrata in vigore] al [due anni dopo l'entrata in vigore]
- ☒ incidenza finanziaria dal 2022 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2022 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²⁶

☒ Gestione diretta a opera della Commissione

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri

☒ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

²⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER e dalla DG COMP seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER e della DG COMP.

Inoltre l'efficacia del meccanismo sarà monitorata conformemente all'articolo 5 della proposta.

La proposta prevede altresì, a norma dell'articolo 6 quater, obblighi specifici in materia di comunicazioni.

In linea con il suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte. L'ACER riferisce mensilmente alla DG ENER in merito all'esecuzione del bilancio, compresi gli impegni, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale. La DG ENER è direttamente rappresentata negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, la DG ENER sarà informata dell'uso del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle riunioni dell'Agenzia nel corso dell'anno.

Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'uso delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La Commissione finanzia, tramite contratti di servizio o altri strumenti a gestione diretta, l'istituzione del meccanismo da parte del soggetto che gestirà l'acquisto in comune. Tuttavia la Commissione o il soggetto che gestisce l'acquisto in comune non acquisterà gas per conto delle imprese partecipanti.

La Commissione cercherà di selezionare tale soggetto basandosi sulle borse dell'energia esistenti e sulle piattaforme di assegnazione delle capacità. La spesa sarà eseguita in regime di gestione diretta, in piena applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. La strategia di controllo degli appalti e delle sovvenzioni in seno alla DG ENER prevede controlli giuridici, operativi e finanziari specifici ex ante delle procedure (compreso, per le procedure di appalto e se opportuno, un esame a cura del comitato consultivo per gli appalti e i contratti) e della firma dei contratti e degli accordi. Inoltre le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sono soggette a controlli ex ante e, se necessario, a controlli ex post e finanziari.

Per quanto riguarda la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL e considerate le competenze dell'ACER, l'attribuzione del nuovo compito a un'agenzia che già svolge compiti analoghi si rivela più efficace sotto il profilo dei costi. La DG ENER ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue

relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Per quanto riguarda l'attuazione dei compiti relativi all'istituzione del meccanismo, i rischi individuati sono legati al ricorso alle procedure di appalto: ritardi, disponibilità dei dati, invio tempestivo di informazioni al mercato ecc. Questi rischi sono presi in considerazione dal regolamento finanziario e mitigati dalla serie di controlli interni posti in essere dalla DG ENER per gli appalti di questo valore.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La DG ENER riferisce annualmente, nella relazione annuale di attività, in merito ai costi legati al controllo delle sue attività. Il profilo di rischio e il costo dei controlli per le attività di appalto sono in linea con i requisiti.

I compiti assegnati in relazione all'istituzione del meccanismo da parte della DG ENER e della DG COMP non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi di controllo. Analogamente, l'assegnazione di compiti supplementari nell'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici presso l'ACER; pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Nel 2020 la DG ENER ha adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG ENER si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG ENER di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione. Nel marzo 2019 l'ACER ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 13/2014 del consiglio di amministrazione dell'ACER. La nuova strategia, che si estende su un periodo di tre anni, si basa sugli elementi seguenti: una valutazione annuale dei rischi, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, le norme interne in materia di denuncia delle irregolarità, la politica e la procedura per la gestione di funzioni sensibili, nonché misure in materia di etica e integrità.

Sia il regolamento ACER sia le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²⁷	di paesi EFTA ²⁸	di paesi candidati ²⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
01	02 20 04 02	Diss.	NO	NO	NO	NO
01	02 10 06	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale
--	---	--

DG: ENER			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
○ Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio ³⁰ 02 20 04 02	Impegni	(1a)	1,000							1,000
	Pagamenti	(2a)		0,500	0,500					1,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³¹										
Linea di bilancio		(3)								
TOTALE stanziamenti per la DG ENER	Impegni	=1a+1b+3	1,000							1,000
	Pagamenti	=2a+2b+3		0,500	0,500					1,000

³⁰ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

³¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,000							1,000
	Pagamenti	(5)		0,500	0,500					1,000
○ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	1,000							1,000
	Pagamenti	=5+6		0,500	0,500					1,000
	Pagamenti	=5+6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale
---	---	--

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)			2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE		
Titolo 1	Impegni	(1)	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785				3,925
	Pagamenti	(2)	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785				3,925
Titolo 2	Impegni	(1a)		0,100	0,100	0,100	0,100				0,400
	Pagamenti	(2a)		0,100	0,100	0,100	0,100				0,400
Titolo 3	Impegni	(3a)	1,045	0,102	0,104	0,106	0,108				1,465
	Pagamenti	(3b)	1,045	0,1020	0,104	0,106	0,108				1,465
TOTALE stanziamenti per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	Impegni	=1+1a+3a	1,830	0,987	0,989	0,991	0,993				5,790
	Pagamenti	=2+2a+3b	1,830	0,987	0,989	0,991	0,993				5,790

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG ENER									
○ Risorse umane		1,413	1,413	1,413	1,413				5,652
○ Altre spese amministrative		0,030	0,030	0,030	0,030				0,120
TOTALE DG ENER	Stanziamenti	1,443	1,443	1,443	1,443				5,772
DG COMP									
○ Risorse umane		0,314	0,314	0,314	0,314				1,256
○ Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000
TOTALE DG COMP	Stanziamenti	0,314	0,314	0,314	0,314				1,256

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,757	1,757	1,757	1,757				7,028
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
TOTALE stanziamenti	Impegni	2,757	3,587	2,744	2,746	0,991	0,993		13,818

per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	1,757	4,087	3,244	2,746	0,991	0,993		13,818
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---------------

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ³²	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³³ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

³² I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
³³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ACER

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027			TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785			3,925
Agenti temporanei (gradi AST)								
Agenti contrattuali								
Esperti nazionali distaccati								

TOTALE	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785			3,925
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027			TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	5	5	5	5	5			5
Agenti temporanei (gradi AST)								
Agenti contrattuali								
Esperti nazionali distaccati								

TOTALE	5	5	5	5	5			5
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	----------

Le assunzioni sono previste per il primo semestre del 2023.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la Commissione

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ³⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,727	1,727	1,727	1,727				6,908
Altre spese amministrative	0,030	0,030	0,030	0,030				0,120
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,757	1,757	1,757	1,757				7,028

Esclusa la RUBRICA 7³⁵ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0	0	0	0				0
Altre spese amministrative	0	0	0	0				0
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0	0	0	0				0

TOTALE	1,757	1,757	1,757	1,757				7,028
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
○ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	11	11	11	11			
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca indiretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
○ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ³⁶							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ³⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	11	11	11	11			

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	La proposta presenta un'architettura rafforzata per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, con nuovi obblighi per gli Stati membri e, di conseguenza, un ruolo rafforzato per la DG Energia in un'ampia gamma di settori – in particolare: • gestione generale e attuazione del regolamento (3 ETP); • preparazione di una proposta di misura del Consiglio che prevede un meccanismo per l'assegnazione delle capacità di gas al fine di rifornire gli Stati membri per i quali è stata dichiarata un'emergenza a livello regionale o dell'Unione; gestione e attuazione della proposta, compreso il coinvolgimento del gruppo di gestione della crisi (2 ETP); • valutazione delle richieste di indennità degli Stati membri per quanto riguarda l'aumento dei volumi critici di gas (1 ETP); • seguito dato alle richieste di solidarietà; agevolazione dell'attuazione degli accordi di solidarietà (1,5 ETP); • assistenza amministrativa (1,5 ETP).
--------------------------------	---

³⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

³⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

	La proposta prevede altresì un ruolo rafforzato per la DG Concorrenza, in particolare: • attività volte a definire la costituzione del consorzio d'acquisto di gas conforme al diritto della concorrenza, il che presuppone scambi con il settore (2 ETP).
Personale esterno	n.p.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☒ La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Mentre la DG ENER utilizzerà la linea di bilancio 02 20 04 02 "Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia" per le spese operative relative al meccanismo di acquisto in comune, i compiti assegnati all'ACER comporteranno una riprogrammazione del contributo all'ACER da compensare mediante linee di bilancio del programma gestite dalla DG ENER.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da terzi
- ☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ³⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

³⁸ Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

³⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁰						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁴⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.